



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 604

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 11 aprile 2012

I N D I C E

Commissioni riunite

7^a (Istruzione) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 8

Plenaria » 10

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78). » 41

Plenaria » 41

5^a - Bilancio:

Plenaria » 52

6^a - Finanze e tesoro:

Sottocommissione per i pareri » 58

Plenaria » 58

7^a - Istruzione:

Plenaria » 61

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 259) » 69

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 70

Comitato ristretto (Riunione n. 7) » 77

11^a - Lavoro:

Plenaria (antimeridiana) » 78

Plenaria (pomeridiana) » 85

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 67) » 88

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68) » 88

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

14^a - Politiche dell'Unione europea:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>	<i>Pag.</i>	89
<i>Plenaria</i>	»	89

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	109
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	110

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Plenaria</i>	»	117
---------------------------	---	-----

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	119
---------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 7^a e 13^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 11 aprile 2012

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
POSSA

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2862) *Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tommaso Foti e Carlucci; Iannuzzi ed altri; Iannuzzi; Bocci ed altri

(630) **BERSELLI.** – *Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici e dei «borghi antichi d'Italia»*

(2461) **COSTA.** – *Incentivi per interventi edilizi nei centri storici dei piccoli comuni*

(2529) **NEGRI ed altri.** – *Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi antichi d'Italia*

– e voto regionale n. 80 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), la quale sottolinea l'importanza della storia, della tradizione e dell'arte del tessuto urbano ai fini di una più forte identità nazionale. Evidenzia

indi la differenza fra borghi antichi e centri storici, invocando la piena responsabilità dell'intera comunità nazionale a tutela degli uni e degli altri. In particolare, pone l'accento sull'esigenza di assicurare agevolazioni fiscali idonee ad incentivare i privati nel mantenimento dei beni storici pubblici. Del resto, osserva, i borghi antichi e i centri storici sono già assai poco densamente popolati. Occorrono dunque interventi mirati a ripopolarli o comunque a creare condizioni economiche favorevoli alla loro tutela. Ella si augura pertanto un sollecito parere positivo da parte della Commissione bilancio, tanto più che il turismo – e in particolare quello nei luoghi d'arte – rappresenta uno dei pochi motori di sviluppo che l'Italia possa ancora sfruttare.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) si associa all'auspicio, testè espresso dalla senatrice Mariapia Garavaglia, di un sollecito parere favorevole della 5^a Commissione. Riconosce infatti che i provvedimenti in titolo, così come quello sui siti Unesco e quelli sulle città d'arte, analogamente all'esame delle Commissioni riunite, presentano norme onerose su cui occorre acquisire l'orientamento favorevole della Commissione bilancio.

Osserva poi che la Camera dei deputati ha approvato a larghissima maggioranza un disegno di legge sui piccoli comuni, che al Senato è stato assegnato alle Commissioni riunite 5^a e 13^a. Invita pertanto a valutare l'opportunità di tale diversa assegnazione, in un'ottica di ottimizzazione dei tempi.

La senatrice DE FEO (*PdL*) conviene che i beni culturali siano un motore di sviluppo importantissimo, se non addirittura l'unico che l'Italia abbia a disposizione. Si duole pertanto che non vengano apprestati strumenti idonei alla loro manutenzione e valorizzazione. In particolare, teme che la nuova tassa sugli immobili (IMU), più pesante della precedente ICI, possa avere effetti devastanti sui borghi antichi, spesso disabitati e pertanto soggetti ad aliquote più elevate. Analogamente, paventa gli effetti della nuova tassa sulle dimore storiche, alla cui manutenzione i proprietari non sempre sono in grado di provvedere con sostanze proprie.

Ella coglie poi l'occasione per esprimere il più vivo rammarico nei confronti della localizzazione di discariche e termovalorizzatori presso luoghi storici come Capua o Tivoli.

Il senatore RUSCONI (*PD*) si dichiara senz'altro favorevole ai provvedimenti in titolo, così come agli altri all'esame delle Commissioni riunite. Manifesta tuttavia una preoccupazione di metodo, legata al ristretto orizzonte temporale della legislatura. Suggerisce pertanto di intensificare gli sforzi onde giungere in tempo utile all'approvazione definitiva del testo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2564) BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

Nel dibattito interviene il senatore RUSCONI (*PD*), il quale sottolinea anzitutto l'importanza dei beni immateriali protetti dall'Unesco. Ricorda poi che l'Italia è sede di numerosi siti; tuttavia incontra forti difficoltà nella manutenzione anche per la scarsa disponibilità dei privati a concorrere alle spese. In tale ottica, manifesta piena condivisione con l'articolo 2, che prevede agevolazioni fiscali a favore di soggetti privati per interventi di recupero dei siti.

Ribadisce infine l'esigenza di procedere speditamente nell'esame del provvedimento, onde concluderne utilmente l'esame presso entrambi i rami del Parlamento entro la fine della legislatura.

Il senatore CARUSO (*PdL*) esprime a sua volta un giudizio positivo sulle agevolazioni fiscali recate dall'articolo 2. Pone poi l'accento sulla prossima emanazione di un nuovo redditometro, augurandosi che il doveroso contrasto a qualunque forma di elusione ed evasione fiscale non finisca per travolgere la legittima aspirazione ad elargire risorse in favore di ideali culturali.

Il correlatore ASCIUTTI (*PdL*) si associa alla richiesta del senatore Rusconi di velocizzare l'*iter* del provvedimento e sollecita una tempestiva chiusura della discussione generale e conseguente fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

Concorda il correlatore DELLA SETA (*PD*), il quale ritiene peraltro importante audire in merito il rappresentante italiano dell'UNESCO, anche al fine di valutare le procedure che consentono l'inserimento di nuovi siti nella Lista del patrimonio mondiale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 11 aprile 2012

Sottocommissione per i pareri

194^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14.

(2997) Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali

(2794) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti al testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 1.13, sul quale il parere è non ostativo, nel presupposto che l'attuazione della procedura ivi prevista rispetti il principio di selezione mediante pubblico concorso.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/36/UE concernente la modifica della direttiva 98/18/CE, come rifiuta dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima (n. 447)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(3233) Deputato MOFFA ed altri. – Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(3162) Deputato Manuela LANZARIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

Illustra poi i relativi emendamenti, sui quali propone di formulare, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull'emendamento 3.0.600 e sull'emendamento 3.0.3 parere non ostativo, segnalando che le misure ivi previste appaiono potenzialmente lesive della competenza costituzionalmente riconosciuta in materia alle Regioni e agli enti locali; sugli emendamenti 3.0.700 e 3.0.8 parere non ostativo, rilevando che le disposizioni ivi previste presentano un contenuto di eccessivo dettaglio, suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali; sull'emendamento 3.0.23 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 2, in quanto attribuisce impropriamente, seppure con effetti temporalmente circoscritti, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano una potestà regolamentare su materie di competenza statale; sull'emendamento 3.0.31 parere non ostativo, a condizione che sia introdotta l'intesa con la Conferenza unificata in sede di adozione dei decreti di modifica e integrazione previsti al secondo periodo; sull'emendamento 3.0.45 parere contrario, in quanto, con fonte regolamentare, si incide su una materia riconducibile alla competenza residuale generale delle Regioni. Per i restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria**373^a Seduta**

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ruperto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – *Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo*

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – *Revisione della Costituzione*

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – *Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – *Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo*

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – *Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali*

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN. – *Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri*

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – *Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale*

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CABRAS ed altri. – *Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo*

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **MUSSO ed altri.** – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **Adriana POLI BORTONE ed altri.** – *Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale*

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **OLIVA.** – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati*

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo*

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **FISTAROL.** – *Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province*

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CALDEROLI ed altri.** – *Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo*

– e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941 e 3204, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3183 e rinvio; esame del disegno di legge n. 3183, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941 e 3204 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 marzo.

La Commissione conviene di esaminare il disegno di legge n. 3183 congiuntamente alle altre iniziative in titolo.

Il presidente **VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)**, relatore, illustra il disegno di legge costituzionale n. 3183, d'iniziativa del senatore **Fistarol**. Esso intende ridefinire l'articolazione istituzionale, adeguandone il funzionamento a nuovi parametri di semplificazione e di efficienza decisionale.

A tal fine, istituisce un Senato federale della Repubblica, determina la composizione su nuove basi, anche quantitative, della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali e prevede l'accorpamento delle Regioni e dei Comuni, nonché la soppressione delle Province. Il Senato assume la denominazione di «Senato federale della Repubblica» e si compone di centocinquanta senatori, eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Con-

siglio regionale. La Camera dei deputati, invece, si compone di trecentocinquanta deputati eletti su base nazionale. La Camera esamina le proposte di legge sulle materie di competenza statale esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; al Senato sono attribuiti i disegni di legge che riguardano le materie riservate alla competenza concorrente di Stato e Regioni. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere solo per i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica.

È fatta salva per il ramo del Parlamento che non ha competenza legislativa prevalente la possibilità di presentare proposte di modifica. Il relatore segnala la particolare procedura riservata alle modifiche proposte dal Governo e approvate dalla Camera dei deputati a disegni di legge di competenza del Senato: quando il Governo ritenga che quelle modificazioni siano essenziali per l'attuazione del suo programma ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, e il Senato non le accolga entro trenta giorni, il disegno di legge è trasmesso per l'approvazione definitiva alla Camera dei deputati, che delibera a maggioranza assoluta.

Il disegno di legge propone anche una modificazione all'articolo 92, diretta a indicare in Costituzione il numero – pari a dieci – di Ministri nel Governo. Conseguentemente, tramite legge ordinaria, si dispone la corrispondente riduzione del numero dei Ministeri e dei componenti complessivi del Governo.

Allo scopo di ridurre i costi e di snellire l'apparato amministrativo è prevista anche una profonda ridefinizione degli altri enti costitutivi della Repubblica. Anzitutto, la riduzione del numero massimo di componenti dei Consigli regionali e l'accorpamento delle Regioni in dodici macroaree, con conseguente abrogazione degli statuti speciali. Il disegno di legge propone quindi l'abolizione delle Province e il trasferimento delle relative funzioni ai Comuni capoluogo, salva la facoltà delle Regioni di istituire un livello amministrativo sovracomunale. Infine, vengono dettate norme per la razionalizzazione dei Comuni, ridefiniti nel numero e nei confini in modo che ciascuno possa comprendere – salvo deroghe motivate – una popolazione non inferiore a 20.000 abitanti.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, si riserva di verificare insieme ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari le condizioni per definire una proposta di testo unificato dei disegni di legge in esame che agevoli lo svolgimento della discussione. Sottolinea l'esigenza di accelerare l'*iter*, tenendo conto dei tempi necessari per l'approvazione della riforma costituzionale entro il termine della legislatura.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2259) *Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati*, approvato dalla Camera dei deputati

(1208) *Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali*

(1378) *Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano*

(1413) *FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali*

(1497) *FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale*

(2100) *D'ALIA. – Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale*

(2162) *Anna Maria CARLONI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 aprile 2011 e rinviato nella seduta del 6 aprile 2011.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Carrara ha ritirato la sua firma dall'emendamento 18.4, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 5 aprile 2011. Inoltre, avverte che i relatori hanno presentato nuovi emendamenti, pubblicati in allegato, in sostituzione di quelli già presentati e pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 18 ottobre 2011.

Propone quindi di fissare alle ore 12 di venerdì 20 aprile il termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2746

Il PRESIDENTE informa che, alla scadenza del termine stabilito, risulta presentato, dallo stesso proponente del disegno di legge, un solo emendamento, pubblicato in allegato, all'Atto Senato n. 2746 (Modifica

alla legge 25 giugno 2003, n. 155, in materia di distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (n. 450)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 21 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo, diretto ad agevolare l'ingresso e il soggiorno in Italia di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, in attuazione della direttiva 2009/50/CE, il cui mancato recepimento ha determinato una procedura di infrazione. L'articolo 27-ter, che si propone di introdurre nel testo unico sull'immigrazione, consente ai lavoratori altamente qualificati l'ingresso in deroga alle cosiddette «quote», analogamente a quanto previsto per gli ingressi a titolo di ricerca scientifica; il comma 1 indica fra i requisiti necessari il possesso di un titolo di studio che attesti il completamento di un percorso almeno triennale di istruzione superiore.

Dopo aver dato conto della procedura per la concessione del permesso di soggiorno, segnala che ai sensi dell'articolo 27-ter, comma 10, il nulla osta è rifiutato se il datore di lavoro risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per alcuni reati: tale previsione, a suo avviso, potrebbe essere considerata lesiva del principio di presunzione di non colpevolezza, sancito dall'articolo 27 della Costituzione, e dei principi della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo.

Osserva che la «carta blu», rilasciata ai lavoratori altamente specializzati, li ammette alla conclusione di un contratto annuale, con uno stipendio lordo non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, e a richiedere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo; inoltre, ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo che, a suo avviso, recepisce adeguatamente la direttiva.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) osserva che il rifiuto del nulla osta a seguito di condanna anche non definitiva potrebbe essere qualificata come conseguenza di natura non penale, ma amministrativa, di una sentenza non passata in giudicato: ipotesi analoghe sono già presenti nell'ordinamento.

La senatrice ADAMO (*PD*) esprime apprezzamento per la proposta del Governo che, in attuazione della direttiva 2009/50/CE, opportunamente esclude i lavoratori altamente qualificati dai limiti annuali previsti per l'ingresso di lavoratori stranieri. Rileva che, mentre la direttiva prescinde dalla natura giuridica del contratto di lavoro, il testo del Governo richiama solo il lavoro subordinato. Inoltre, non si ammette, come previsto dalla direttiva, che la richiesta sia avanzata anche direttamente dal lavoratore, oltre che dal datore di lavoro, e che la stessa richiesta sia avanzata quando il lavoratore altamente specializzato si trovi già in Italia o comunque non nel suo Paese di residenza. A suo avviso, tali difformità potrebbero indurre la Commissione europea a confermare la procedura di infrazione per incompleto recepimento della direttiva.

Il sottosegretario RUPERTO precisa che il Governo, nel predisporre lo schema di decreto legislativo, si è orientato nel senso di non diversificare il procedimento rispetto a quello previsto dalla normativa di base; la deroga, quindi, opera solo con riferimento all'esclusione dalle cosiddette «quote di ingresso».

La senatrice ADAMO (*PD*) obietta che si dovrebbe tenere conto della circostanza che gli stranieri più qualificati non vengono in Italia a fare ricerca: nell'occasione, il Governo dovrebbe recepire la direttiva senza mantenere inutili restrizioni per l'ingresso di lavoratori altamente qualificati.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) ricorda il numero elevato di stranieri residenti in Italia e sottolinea il rischio che una formulazione più ampia sia utilizzata con scopi diversi da quelli che hanno ispirato la direttiva europea.

Il sottosegretario RUPERTO, considerata l'impossibilità di accertare l'effettività dei titoli di studio posseduti, prerequisito per la concessione del permesso di soggiorno, osserva che un orientamento più estensivo rischierebbe di ampliare a dismisura la platea degli aventi diritto.

Quanto ai rilevi circa la compatibilità costituzionale del comma 10 dell'articolo 9-*ter* che si propone di introdurre nel testo unico, si riserva di svolgere ogni opportuno approfondimento, ritenendo comunque persuasiva l'osservazione formulata in proposito dal presidente Vizzini.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi il parere favorevole proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,10.

**NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2259**

Art. 2.

2.1000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Funzioni fondamentali dei comuni)

1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di competenza comunale ivi compresi i servizi di trasporto pubblico;

c) coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;

d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

e) gestione dell'ambiente e del territorio, ivi compresa la pianificazione urbanistica ed edilizia, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

f) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

g) costruzione, gestione e manutenzione delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale urbana e rurale;

h) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

i) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

l) gestione dei beni e dei servizi culturali dicui il comune abbia la titolarità;

m) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;

- n) promozione delle garanzie di accesso ai servizi pubblici e privati;
- o) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- p) tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.».

Art. 3.

3.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Funzioni fondamentali delle province)

1. Sono funzioni fondamentali delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresa la tutela e la gestione del patrimonio ittico e venatorio;
- b) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché, nell'ambito dei piani nazionale e regionali di protezione civile, attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia;
- c) pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
- d) costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- e) previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile nell'ambito dei piani nazionali e regionali;
- f) cooperazione, anche mediante supporto tecnico-amministrativo, in favore dei comuni.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.».

Art. 4.

4.1000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Funzioni fondamentali e istituzione delle città metropolitane)

1. Sono funzioni fondamentali delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione:

- a*) funzioni delle province di cui all'articolo 3;
- b*) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- c*) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- d*) mobilità e viabilità metropolitane;
- e*) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- f*) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- g*) funzioni comunali loro eventualmente attribuite dagli Statuti delle stesse città metropolitane.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

3. Per l'istituzione delle città metropolitane si applica l'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42. All'articolo 1, comma 1, lettera *f*), le parole: "quarantotto mesi" sono sostituite con le seguenti: "settantadue mesi".».

4.0.1000BIANCO, PASTORE, *relatori**Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Organi e sistema elettorale delle città metropolitane)*

1. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, la giunta e il consiglio della città metropolitana, così come previsti dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il sindaco metropolitano nomina e revoca i componenti della giunta secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.

2. Il sindaco e il consiglio della città metropolitana, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 4 del presente articolo, sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono determinati dalla legge salvo che non siano diversamente disciplinati dallo statuto.

4. Lo statuto della città metropolitana, in alternativa al sistema di cui al comma 3, può prevedere che il sindaco metropolitano sia il sindaco del comune capoluogo, e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei comuni stessi, garantendo nel consiglio la rappresentanza delle minoranze. Le indennità di funzione previste per amministratori delle città metropolitane e amministratori comunali non sono tra loro cumulabili.».

Art. 5.**5.1000**BIANCO, PASTORE, *relatori**Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire l'esercizio delle stesse al comune, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla provincia, previo accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni, e previo accordo

in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata "Conferenza unificata". Le regioni assicurano a tale fine il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali tra gli enti locali interessati, nonché all'effettivo finanziamento delle medesime funzioni in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.».

Art. 6.

6.1000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

Apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere il comma 1;
 - b) al comma 2, sostituire la parola: «valorizzando» con la seguente: «favorendo».
-

Art. 7.

7.1000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Disposizioni di salvaguardia)

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 e le funzioni amministrative conferite ai comuni, alle province e alla città metropolitana ai sensi degli articoli 9 e 11 non possono essere:

- a) attribuite ad enti, società o agenzie statali, regionali e di enti locali;
- b) esercitate da enti, società o agenzie statali, regionali e di enti locali.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli ar-

ticoli 2, 3 e 4 e di quelle conferite in attuazione degli articoli 9 e 11, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.».

Art. 8.

8.1000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali)

1. L'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'ente titolare.

2. Ai fini della competenza statale in materia, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l'unione di comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico».

3. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *a), b), d), e), f), g), h), i), m), n), o)*, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti qualora appartengano o siano appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, mediante unione di comuni o convenzione. Le funzioni di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni.

4. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa.

5. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni di cui al comma 2, secondo i principi di economicità, di efficienza e di

riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal medesimo comma 2. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.

6. Per le unioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", come modificato dal successivo comma 8.

7. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso maggior limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.

8. Le convenzioni di cui al comma 2 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del testo unico. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

9. L'articolo 32 del testo unico è sostituito dal seguente:

"1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento

dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6."

10. Le province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, e nelle zone prevalentemente montane con popolazione inferiore a 200.000 abitanti, esercitano obbligatoriamente in forma associata tramite convenzione con una o più province limitrofe della medesima Regione e anche se di popolazione superiore le funzioni di cui all'articolo 3. Le medesime funzioni possono essere esercitate in forma associata anche da parte delle altre province.

11. La regione, d'intesa con il Governo e sentito il Consiglio delle autonomie locali, delimita con propria legge le dimensioni ottimali per l'esercizio delle funzioni provinciali, individuando, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni da esercitare in forma obbligatoriamente associata.».

Art. 9.

9.1000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato)

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane individuate dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciottomesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, su proposta dei Ministri dell'economia e delle

finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, per gli affari regionali, turismo e sport, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto:

a) l'individuazione e il trasferimento delle restanti funzioni amministrative esercitate, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, dallo Stato o da enti pubblici nazionali che sono attribuite, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a comuni, province, città metropolitane e regioni;

b) l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali attraverso il trasferimento, la riallocazione o l'unificazione delle funzioni e delle strutture esistenti ad un unico livello di governo sulla base di criteri di economicità, omogeneità, complementarietà e organicità;

c) l'individuazione delle funzioni che rimangono attribuite allo Stato.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) conferire, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, anche in considerazione del numero degli abitanti e della natura montana o isolana dell'ente;

b) conferire alle province esclusivamente funzioni di area vasta;

c) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non conferite ai sensi della lettera a), siano di competenza del comune;

d) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

e) indicare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita a un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, la data di decorrenza del loro esercizio nonché disciplinare le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro esercizio; qualora si tratti di funzioni già esercitate dallo Stato, si procede con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata; per le funzioni già esercitate dalle regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la regione interessata e gli enti di riferimento ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati; in ogni caso, i provvedimenti di attuazione della disciplina transitoria sono corredati della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite;

f) prevedere inderogabilmente che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 corrisponda a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa nel termine di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive.

5. In relazione ai contenuti dei decreti legislativi di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per quanto riguarda l'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato si provvede, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni. I decreti di cui al secondo periodo si conformano ai principi di cui al comma 2 del presente articolo e al medesimo principio previsto per le amministrazioni statali relativamente alla riduzione delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale trasferito, nonché dei criteri di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa, eliminazione di duplicazioni di funzioni rispetto alle regioni e agli enti locali ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.»

Art. 11.**11.1000**BIANCO, PASTORE, *relatori**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 11.***(Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)*

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per gli affari regionali, turismo e sport, di concerto con il Ministro dell'interno e gli altri ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione e il trasferimento delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato che devono essere trasferite alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per gli affari regionali, turismo e sport, sentiti i Ministri competenti per materia, si provvede alla determinazione, al trasferimento e alla ripartizione tra i comuni, le province e le regioni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connessi all'esercizio delle funzioni trasferite.».

Art. 12.**12.1000**BIANCO, PASTORE, *relatori**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 12.***(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti, adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio.

2. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. Le regioni, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:

a) conferiscono le funzioni amministrative e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali in modo organico a comuni, province e città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) conferiscono agli enti locali, nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni ad esse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;

c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

d) conferiscono alle province, in particolare, esclusivamente funzioni di area vasta;

e) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, i livelli locali, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.

4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente articolo ad un ente diverso da quello che la esercita alla data dell'atto di conferimento è inderogabilmente subordinata ed è contestuale al-

l'effettivo trasferimento da parte delle Regioni delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.».

Art. 13.

13.1000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

nell'alinea, sostituire le parole: «per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa» *con le seguenti:* «per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per la pubblica amministrazione e la semplificazione»;

alla lettera b), sopprimere le parole: «definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

alla lettera d), dopo le parole: «che vengono o restano abrogate,» *inserire le seguenti:* «anche per obsolescenza,».

Art. 14.

14.1000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

Al comma 1, sostituire le parole: «per i rapporti con le Regioni» *con le seguenti:* «per gli affari regionali, il turismo e lo sport» *e le parole:* «per la semplificazione normativa» *con le seguenti:* «per la pubblica amministrazione e la semplificazione».

Art. 15.**15.1000**BIANCO, PASTORE, *relatori**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 15.***(Modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio)*

1. Le funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture-uffici territoriali del Governo secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Fino al completamento del processo di trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla presente legge, le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato che devono essere conferite a regioni ed enti locali sono esercitate provvisoriamente presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dal personale delle amministrazioni competenti, secondo modalità da fissare sulla base di specifici accordi tra le Amministrazioni interessate.

3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere e agevolare l'effettivo trasferimento delle funzioni di cui al comma 2 e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'accorpamento e alla razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, alla concentrazione delle funzioni statali nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura-ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del governo, o di sue articolazioni, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza, secondo i seguenti principi generali regolatori della materia:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;
- c) razionalizzazione, anche in attuazione della legge costituzionale di modifica dell'ordinamento delle province, delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli ulteriori uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno e delle altre corrispondenti strutture statali che rispondono al prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, mantenendo come riferimento la circoscrizione provinciale ovvero quella risultante da associazione di province quale ambito territoriale di competenza ovvero ade-

quando lo stesso ambito a quello della città metropolitana laddove costituita, fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, specifici ambiti territoriali per particolari esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

d) attribuzione alle prefetture-uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato, qualunque sia la loro articolazione, non espressamente conferite ad altri uffici;

e) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono esercitate presso l'ufficio medesimo;

f) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

g) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo, anche mediante le Conferenze permanenti ivi istituite, di funzioni e compiti di amministrazione periferica anche nel caso in cui la competenza ecceda l'ambito provinciale;

h) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

i) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo entro un congruo termine;

l) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture-uffici territoriali del Governo, quali commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);

m) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche

e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

7. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato.

8. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Art. 16.

16.1000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2010» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» e le parole: «articolo 2, comma 187» con le seguenti: «articolo 2, commi 187 e 188».

Art. 18.

18.1000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

Al comma 1, sostituire la parola: «trecentosessantacinquesimo» con la seguente: «sessantesimo».

18.2000BIANCO, PASTORE, *relatori**Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni.»

18.0.1000BIANCO, PASTORE, *relatori**Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.***(Soppressione di enti intermedi e strumentali)*

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le funzioni statali sono riallocate con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla data dell'accordo di cui al presente comma.»

Art. 19.

019.1000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Integrazione dell'articolo 38 del testo unico)

1. All'articolo 38 del testo unico, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il regolamento contiene le disposizioni dirette a garantire che:

a) il presidente del consiglio disponga dei poteri occorrenti per regolare l'ordine delle discussioni e delle deliberazioni;

b) il sindaco e il presidente della provincia possano chiedere che una proposta o deliberazione, anche parziale, sia votata con priorità sulle altre."».

019.2000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Modifica degli articoli 39 e 40 del testo unico)

1. Al comma 3 dell'articolo 39 del testo unico, le parole: "inferiore ai" sono sostituite con le seguenti: "fino a".

2. Al comma 5 dell'articolo 40 del testo unico, le parole: "inferiore ai" sono sostituite con le seguenti: "fino a".».

019.3000BIANCO, PASTORE, *relatori**All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 019.***(Limite di mandato per i sindaci di piccoli comuni)*

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per chi ha ricoperto la carica di sindaco di comune con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, il divieto di cui al precedente periodo si applica allo scadere del terzo mandato consecutivo."».

019.4000BIANCO, PASTORE, *relatori**All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 019.***(Composizione delle giunte)*

1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico, dopo le parole: "consiglieri comunali e provinciali," è inserita la seguente: "non".

2. La disposizione di cui all'articolo 47, comma 1, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applica agli organi costituiti a seguito delle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.».

019.5000BIANCO, PASTORE, *relatori**All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 019.***(Norme di semplificazione per la presentazione delle candidature)*

1. All'articolo 18-bis della legge 25 marzo 1993 n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo nel consiglio comunale ovvero al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati o al Parlamento europeo, ovvero nei con-

sigli regionali di almeno cinque regioni ovvero nel Consiglio regionale della regione di appartenenza del comune.".

2. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951 n. 122, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo nel consiglio provinciale o nel consiglio del comune capoluogo della provincia ovvero al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati o al Parlamento europeo, ovvero nei consigli regionali di almeno cinque regioni ovvero nel Consiglio regionale della regione di appartenenza della provincia.".

3. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali muniti di apposita delega, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia."».

019.6000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Difensore civico)

1. All'articolo 11 del testo unico, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Lo statuto provinciale prevede l'istituzione di un difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pub-

blica amministrazione provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, prevedendo che esso, eletto dal Consiglio provinciale, possa stipulare convenzioni con i singoli comuni della provincia, per i quali eserciterà le funzioni di difesa civica; in tal caso assume la denominazione di difensore civico territoriale.

3. Il difensore civico provinciale svolge altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127."

2. All'articolo 127 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le parole da: "quando le deliberazioni" a: "personale";

b) al comma 2, le parole: "dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito," sono soppresse e le parole: "comunale o provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "provinciale, territoriale ovvero da quello regionale";

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. In caso di delibere esecutive, di vizi insanabili o della presenza di pericolo di danno grave e irreparabile i consiglieri comunali ricorrenti possono chiedere al difensore civico di adire il Tribunale amministrativo regionale per ottenere un provvedimento sospensivo degli effetti del provvedimento, con oneri a carico del soccombente."».

19.1000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) alla lettera a), le parole: "criteri generali" sono sostituite dalle seguenti: "criteri direttivi"».

19.2000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 48, comma 3, del testo unico, le parole: "criteri generali" sono sostituite dalle seguenti: "criteri direttivi"».

Art. 23.**23.0.1000**BIANCO, PASTORE, *relatori**Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali)*

1. Al comma 1 dell'articolo 98 del testo unico le parole: "in sezioni regionali" sono sostituite dalle seguenti: "in cinque sezioni pluriregionali: Nord-occidentale (Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte); Nord-orientale (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto); Centrale (Lazio, Marche, Toscana, Umbria); Meridionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia); Isole (Sardegna, Sicilia).".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 98 del testo unico è inserito il seguente: "1-bis. L'albo nazionale, articolato in sezioni pluriregionali ai sensi del comma 1, è tenuto da un unico consiglio di amministrazione nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un Presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente."».

23.0.2000BIANCO, PASTORE, *relatori**Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Adeguamento della normativa sulla SSPAL alle disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010)*

1. L'articolo 104 del testo unico è sostituito dal seguente: "104. (Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali). - 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di seguito Scuola, svolge le funzioni relative alla formazione degli amministratori, dei segretari, dei dirigenti e del personale degli enti

locali ed è ente pubblico di natura associativa con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno.

2. La Scuola ha autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed opera secondo le norme previste per gli enti locali, in quanto compatibili.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola."».

Art. 25.

25.1000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 234 del testo unico, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La qualificazione professionale di cui all'articolo 16, comma 25, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deriva dall'acquisizione di crediti formativi conseguiti con la partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti."».

Art. 26.

26.1000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Sono abrogati i commi 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3-ter. Sono abrogati i commi 14, 18, 19 e 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

Art. 27.

27.1000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.».

27.0.1000

BIANCO, PASTORE, *relatori*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Entrata in vigore e norma transitoria)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

2. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali non abbiano provveduto all'adeguamento dei rispettivi statuti e regolamenti, ovvero non abbiano adempiuto a quanto stabilito dall'articolo 8 della presente legge, il Ministro dell'interno nomina un Commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2746

Art. 1.

1.1

GRILLO

Al comma 1, dopo le parole: «qualsiasi responsabilità», aggiungere le seguenti: «, salvo i casi di dolo e colpa grave».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 11 aprile 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Orario: dalle ore 9 alle ore 10,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

305^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale magistrati, il dottor Rodolfo Sabelli, presidente; la dottoressa Anna Canepa, vice presidente; il dottor Maurizio Carbone, segretario generale e la dottoressa Rosa Polito, addetto stampa.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BERSELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto au-

diovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico e che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati: seguito dell'audizione dell'Associazione nazionale magistrati

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 aprile scorso.

Il presidente BERSELLI ricorda che nella seduta del 3 aprile scorso erano stati posti numerosi quesiti, ai quali, in ragione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente Sabelli non aveva potuto rispondere. Dà quindi la parola in sede di replica all'audito.

Il dottor SABELLI sottolinea in via preliminare come l'azione per la responsabilità civile dei magistrati assolve ad una funzione risarcitoria, non dovendo in alcun modo essere assimilata ad altre forme di controllo sull'attività giurisdizionale, per le quali l'ordinamento già conosce misure sanzionatorie quali, oltre all'azione penale, quella disciplinare e quella contabile. L'esigenza di una disciplina peculiare della responsabilità civile per i magistrati risponde all'esigenza in primo luogo di tutelare l'attività giurisdizionale dal rischio di azioni intimidatorie o strumentali. A ben vedere infatti la funzione giudiziaria che si sostanzia nell'interpretazione di norme e nella valutazione di fatti e prove, rende l'attività del giudice differente da quella di ogni altro professionista. La previsione di una forma di responsabilità diretta, con il rischio di un aumento del numero di azioni, potrebbe determinare un effetto intimidatorio con evidenti ricadute anche sull'esercizio stesso dell'attività giudiziaria. Per quanto concerne la differenza dell'istituto in questione rispetto alla ricsuzione osserva come l'esercizio dell'azione disciplinare determini una prolungata incompatibilità del magistrato rispetto alla controversia in relazione alla cui decisione una delle parti ha esercitato l'azione di responsabilità. Si sofferma poi sulla nuova condotta consistente nella manifesta violazione del diritto. La lettura dell'articolo 25 induce a ritenere che tale condotta possa configurarsi anche prescindere dalla sussistenza degli elementi soggettivi del dolo o della colpa grave. Ricorda peraltro che la legge n. 117 del 1988 già contempla quale condotta sanzionabile la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile. Si domanda quindi quale sia la portata reale «della manifesta violazione del diritto» ed in particolare se ad essa si possano ricondurre anche eventuali scostamenti dall'evoluzione giurisprudenziale.

Il presidente BERSELLI chiede all'auditore di chiarire quale sia la posizione dell'Associazione in ordine al cosiddetto filtro di ammissibilità.

Il presidente SABELLI, dopo aver sottolineato di non essere in possesso di dati statistici puntuali in ordine al reale numero di azioni fino ad oggi esercitate nei confronti dei magistrati ai sensi della legge del 1988, osserva come il filtro costituisca di fatto uno strumento dissuasivo volto a tutelare non il singolo magistrato ma lo Stato. L'attuale configurazione di tale vaglio di ammissibilità non esclude tuttavia una valutazione circa ulteriori ed analoghe forme di controllo preliminare.

Il presidente BERSELLI chiede quale sia la posizione dell'Associazione nazionale magistrati (ANM) sulle prospettive di modifica della disciplina della responsabilità civile dei magistrati, ed in particolare facendo salva la responsabilità indiretta, chiede quale sia l'orientamento in merito ad un possibile innalzamento del termine per l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato ed un incremento della quota di stipendio pignorabile in sede di rivalsa.

Il presidente SABELLI precisa che la propria Associazione si è limitata a valutare unicamente l'articolo 25 del disegno di legge comunitaria e le proposte di modifica alla legge Vassalli che tale norma propone.

La senatrice DELLA MONICA (PD) pone quesiti in ordine alla portata della categoria della «violazione manifesta del diritto» anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Chiede peraltro quale sia la posizione dell'Associazione in ordine alla decisione di introdurre nel disegno di legge comunitaria una riforma così delicata quale quella della legge Vassalli, oggetto peraltro di autonome iniziative legislative tuttora pendenti presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente SABELLI osserva come l'emendamento Pini si sia spinto ben oltre le indicazioni delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Al riguardo rileva come la violazione del diritto comunitario sia sostanzialmente diversa dalla violazione del diritto interno soprattutto in ragione del diverso ruolo svolto dalla giurisprudenza. Per quanto concerne la pertinenza o meno dell'intervento del legislatore in sede d'esame del disegno di legge comunitaria ritiene che tale valutazione non competeva alla propria Associazione.

Il senatore GIOVANARDI (PdL) ribadisce come per altre categorie di professionisti non vi siano clausole limitative di responsabilità. Non si comprende per quali ragioni per i magistrati debba operare un trattamento diverso da quello previsto fra gli altri anche per i medici.

Il presidente SABELLI ribadisce la peculiarità della funzione giurisdizionale rispetto a quelle svolte dagli altri professionisti, determinata

dal fatto che nella grande maggioranza dei casi un provvedimento giurisdizionale ha ad oggetto il riconoscimento del diritto di una parte e, specularmente, del torto dell'altra, evidenziando i rischi di strumentalizzazioni e ritorsioni che potrebbero derivare dalla previsione di una forma di responsabilità diretta dei magistrati.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene che, alla luce dei dati resi noti anche se non ufficialmente, la legge Vassalli abbia sostanzialmente eluso lo spirito di riforma dei referendari. Pur condividendo le gravi conseguenze che potrebbero scaturire dalla previsione di una responsabilità diretta, domanda agli auditi se e quali siano le parti della disciplina della responsabilità civile dei magistrati modificabili. Con particolare riguardo alla manifesta violazione del diritto chiede se ad esempio la tipizzazione delle condotte sanzionabili possa rappresentare un miglioramento del testo rispetto alle criticità da più parti sollevate.

Il dottor SABELLI ribadisce come l'ANM non sia in questa sede portatrice di proposte di modifiche anche se ciò non deve essere considerato come un arroccamento su una posizione di tutela aprioristica della normativa vigente.

Il senatore MARITATI(*PD*), nel condividere le ragioni sottese al rifiuto della previsione di una forma di responsabilità diretta, si chiede se l'ANM si sia comunque posta il problema di una più ampia revisione della disciplina in particolare valutando ad esempio un rafforzamento della responsabilità disciplinare.

Il dottor SABELLI osserva come anche in termini di controllo disciplinare si sia assistito a numerosi passi avanti. A coloro che lamentano un eccesso di garanzie per i magistrati, osserva come per essi, a differenza di altri dipendenti pubblici, una duplice valutazione negativa della professionalità costituisce causa di decadenza dalla funzione giurisdizionale.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) osserva come la Commissione giustizia nell'avviare un'indagine conoscitiva sulle tematiche connesse alla responsabilità dei magistrati abbia inteso affrontare la questione spingendosi al di là di una mera valutazione delle modifiche apportate dall'articolo 25 del disegno di legge comunitaria alla legge del 1988. Nel ricordare il proprio intervento nel corso della precedente seduta invita gli auditi ad una riflessione in ordine alle possibili modifiche del giudizio di ammissibilità il quale a suo parere non dovrebbe sostanzarsi in un giudizio di merito.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) ritiene che i cittadini attendano una risposta anche in ordine alle modifiche alla legge Vassalli. Se non si riesce a trovare una sola azione di mediazione si rischia che la disciplina rimanga quella attuale. Pur non essendo stata valutata una posizione co-

mune dell'Associazione, chiede al presidente Sabelli di esprimersi in ordine alle prospettive di riforma anche a titolo individuale.

La senatrice DELLA MONICA (PD) auspica che in sede di comitato inframagistratuale si possa giungere alla predisposizione di rilievi scritti condivisi. Tale esigenza appare quanto mai importante se si considerano le diverse posizioni espresse dalle associazioni rappresentative del mondo della magistratura audite nel corso dell'indagine conoscitiva.

Il senatore CALIENDO (Pdl) ritiene oggettivamente difficile che l'ANM possa predisporre una proposta unitaria di riforma. Più in generale pone quesiti in ordine alle due nuove situazioni oggettivamente identificabili alla luce dell'emendamento Pini. Per quanto concerne il comma 3-bis si domanda se esso possa essere modificato nel senso di identificare fatti specifici. Svolge poi considerazioni sulla differenza fra la responsabilità per violazione del diritto interno e di quello comunitario anche in relazione al diverso ruolo della giurisprudenza.

Il dottor SABELLI ribadisce come l'ANM in questa sede sia stata chiamata ad esprimersi sul solo testo dell'articolo 25 e non a valutare riforme complessive della disciplina. Ribadisce l'esigenza di mantenere un filtro di ammissibilità anche se diversamente disciplinato.

Il presidente BERSELLI ringrazia i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati per le considerazioni svolte e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rappresenta al sottosegretario Mazzamuto la circostanza che questa mattina l'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su sollecitazione del senatore Li Gotti, ha convenuto sulla necessità di chiedere al Governo chiarimenti in ordine ad un comunicato apparso sul sito *internet* del Ministero della giustizia, nel quale si dà conto della costituzione presso il Ministero stesso, con la partecipazione dei Dicasteri dell'economia, dello sviluppo economico e della funzione pubblica ed il contributo della Banca d'Italia, di un «tavolo permanente», cui partecipano esperti di associazioni imprenditoriali quali ABI, ANIA, Confindustria, Alleanza delle cooperative, Assonime e Rete imprese, con l'obiettivo di «..... predisporre una serie di interventi normativi da adottare entro il prossimo maggio per incrementare la *performance* dell'Italia e avviare un processo di riforme più organico da realizzare nel medio periodo per migliorare stabilmente l'assetto regolatorio italiano..... Tra le diverse aree di intervento assumono particolare rilievo le semplificazioni per la costituzione delle s.r.l., una migliore disci-

plina per l'utilizzo delle garanzie mobiliari, la revisione delle procedure esecutive nell'ambito del processo civile per accelerare i tempi.».

Dalla lettura di questo comunicato sembra evidente che il Governo si appresti a varare proposte di estremo rilievo in materia di riforma del processo civile – in particolare per quanto riguarda il processo di esecuzione – confrontandosi esclusivamente con i rappresentanti degli interessi di una parte degli utenti e, soprattutto, escludendo completamente coloro – avvocatura, magistratura, mondo accademico – che sarebbero chiamati ad applicare le nuove norme.

Il sottosegretario MAZZAMUTO fa presente che il tavolo di consultazione – per il quale è comunque responsabile in quanto coordinatore non lui, ma il sottosegretario Zoppini – prende nome dal rapporto «*Doing business*», pubblicato annualmente dalla Banca mondiale, sugli ostacoli alle attività di impresa in 183 paesi del mondo, rapporto nel quale quest'anno l'Italia si è classificata 87^a, perdendo cioè 4 posizioni rispetto a quella già non invidiabile ottenuta nel 2011

Poiché tale rapporto ha individuato fra le cause dell'arretratezza dell'Italia le carenze dei profili regolatori – tre le quali in particolare la lentezza della giurisdizione civile – è stata decisa la costituzione di questo tavolo di consultazione che ha lo scopo di ascoltare le esigenze degli operatori dell'economia, e che, lungi dal predisporre interventi normativi come erroneamente affermato dal comunicato, dovrebbe invece individuare le aree di intervento sulle quali tali provvedimenti dovrebbero essere poi formulati attraverso le normali procedure che prevedono il coinvolgimento degli operatori del diritto.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) ritiene assolutamente non tranquillizzanti le spiegazioni offerte dal sottosegretario Mazzamuto, laddove si consideri che il comunicato non proviene da una fonte esterna al Ministero, ma è anzi pubblicato sul suo sito *internet*, e parla specificamente di un tavolo permanente e di interventi normativi da adottare entro il mese di maggio. Egli ritiene pertanto indispensabile che il Ministro, o almeno il sottosegretario competente, venga a riferire in Commissione.

Concorda la senatrice ALLEGRI (*PdL*), la quale ritiene estremamente grave il fatto che il Ministero della giustizia – non, quindi, quello delle attività produttive – istituisca un tavolo di consultazione a carattere permanente con i rappresentanti del mondo finanziario e industriale – individuati quali portatori di un interesse qualificato coincidente con l'interesse generale, o forse ad esso superiore – al fine di elaborare le strategie di riforma del diritto civile, ignorando totalmente da un lato l'apporto di cultura e di esperienza degli operatori del diritto, e dall'altro quello dei rappresentanti degli interessi dei cittadini comuni e delle famiglie che, ad esempio, sono interessate al tema delle procedure esecutive non meno di quanto lo siano le banche e le imprese.

L'oratrice rileva poi come il malvezzo dell'uso improprio e inutile della lingua inglese per definire gli istituti giuridici che si vogliono modificare o le procedure e le finalità di tali modifiche, costituisca una spia dell'orientamento culturale che si manifesta in quella che è una vera e propria crescente cessione della sovranità popolare ai rappresentanti di interessi settoriali.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) concorda con le osservazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, rilevando che con l'istituzione di questo tavolo permanente il Governo sembra orientato a ricadere negli errori degli scorsi mesi, quando interventi relevantissimi sul sistema del diritto e della procedura civile sono stati adottati tenendo conto solo di alcuni interessi forti e prescindendo del tutto dal parere degli operatori del diritto – si pensi alle modalità di istituzione del cosiddetto tribunale delle imprese, che stanno suscitando vivissime proteste non solo nelle sedi giudiziarie che ne sono state escluse, ma anche in quelle coinvolte – e inserendoli in provvedimenti *omnibus*, sottratti alla competenza primaria della Commissione giustizia e poi approvati grazie al voto di fiducia prescindendo del tutto dalle osservazioni critiche da questa formulate, spesso all'unanimità.

Si tratta di un modo di procedere che, sia nella fase preparatoria, sia in quella del dibattito parlamentare, appare assai poco rispettoso dei principi del sistema democratico, nonché della stessa maggioranza che sostiene il Governo.

Il senatore MARITATI (*PD*), nel condividere le considerazioni dei colleghi, ritiene che il Governo dovrebbe prenderne atto, e correggere l'impostazione del tavolo di consultazione permanente, allargandone la partecipazione alle categorie degli operatori del diritto.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) fa presente che questa mattina egli non aveva condiviso l'orientamento dell'Ufficio di Presidenza in ordine alla protesta contro l'istituzione del tavolo permanente. Tuttavia, anche alla luce di quello che lo stesso Sottosegretario ha affermato, egli ritiene di doversi associare all'invito a garantire il coinvolgimento del mondo forense e di quello giudiziario, nonché a rassicurare il Parlamento e l'opinione pubblica sugli effettivi limiti di competenza di questa sede di consultazione attraverso una correzione del comunicato.

Concorda il senatore PERDUCA (*PD*).

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), nel concordare con i colleghi sulla necessità di allargare la consultazione permanente agli operatori del diritto e del mondo accademico, osserva come anche sotto il profilo degli interessi rappresentati il tavolo permanente sia fortemente sbilanciato, laddove si osservi ad esempio l'assenza di rappresentanti dei consumatori.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ritiene che questo confronto diretto fra il Governo e i soggetti esponenti del mondo della finanza e della grande impresa metta in luce, in realtà, la latitanza della politica come luogo di valutazione e composizione di tutti gli interessi coinvolti; a suo parere la Commissione dovrebbe dare un segnale del superamento di questa latitanza assumendo una propria iniziativa legislativa nelle materie oggetto della consultazione permanente.

Dopo un intervento del sottosegretario MAZZAMUTO, il quale ritiene che si stia dando un significato eccessivo ad una iniziativa oltretutto non descritta correttamente dal comunicato stampa, il presidente BERSELLI rileva comunque come, al di là di quanto il comunicato sembra affermare a chiare lettere, la semplice elencazione dei soggetti coinvolti a titolo esclusivo nella consultazione giustifichi le questioni sollevate nel corso del dibattito.

Egli ritiene comunque opportuno che la Commissione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, chieda al coordinatore del tavolo permanente, sottosegretario Zoppini, di riferire puntualmente la prossima settimana sul contenuto, gli obiettivi e i limiti di questa iniziativa.

La Commissione concorda.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace (n. 455)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Esame e rinvio)

Riferisce la senatrice DELLA MONICA (*PD*) sullo schema di decreto legislativo in titolo, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, reca una nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, che si sostanzia nella riduzione del numero dei presidi giudiziari di primo grado e nella razionalizzazione dei relativi assetti territoriali.

È appena il caso di ricordare che sull'attuazione della delega citata la Commissione abbia proceduto, lo scorso 31 gennaio, all'audizione del sottosegretario per la giustizia, prof. Mazzamuto, nonché del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, dott. Birritteri.

In particolare la legge delega, all'articolo 1, comma 2, lett. 1), ha stabilito che, preliminarmente all'operazione di riduzione degli uffici del giudice di pace, fosse operata, con riguardo ai suddetti uffici una specifica analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro.

Nella relazione si osserva che l'attuale assetto territoriale di tale tipologia di uffici, istituiti con legge 21 novembre 1991, n. 374, risulta caratterizzato da un'elevata articolazione delle sedi giudiziarie, determinando nel complesso un'eccessiva frammentazione delle risorse umane e

strumentali allo stato disponibili per l'Amministrazione della giustizia, ancor più evidente se rapportata agli effettivi carichi di lavoro ed alle esigenze operative degli altri uffici giudiziari.

Al fine di assicurare una razionalizzazione nella distribuzione degli uffici del giudice di pace e delle risorse umane a questi afferenti il legislatore delegato ha pertanto effettuato un'analisi statistica multivariata, caratterizzata, da un lato dall'individuazione della capacità di smaltimento effettivo, a livello nazionale, dei giudici in servizio nel periodo di riferimento e, dall'altro, dall'individuazione dei carichi di lavoro del singolo ufficio, ottenuta suddividendo le iscrizioni rilevate per la dotazione organica prevista.

Si procederà quindi alla puntuale disamina delle singole fasi nelle quali si è articolata l'analisi condotta dal legislatore delegato.

Nella prima fase (FASE A) si è provveduto ad individuare l'effettivo smaltimento pro-capite realizzato dai giudici di pace su base quinquennale.

Successivamente (FASE B) si è provveduto alla individuazione dei carichi di lavoro pro-capite dei singoli uffici riportando per ciascuno di essi i procedimenti sopravvenuti alla relativa pianta organica.

Quindi (FASE C), sono stati individuati gli uffici con carico di lavoro inferiore alla media nazionale di produttività annuale pro-capite dei giudici di pace.

Successivamente le risultanze dell'analisi sono state poste a confronto con i valori rilevati dall'esame dei dati riferiti al bacino di utenza delle sedi giudiziarie assumendo, quale parametro di riferimento ai fini della valutazione sull'opportunità del mantenimento di un presidio giudiziario, una popolazione residente pari ad almeno 100.000 abitanti. Come si sottolinea nella relazione illustrativa, il dato riferito alla popolazione è stato assunto quale criterio integrativo dell'analisi fondata sul carico di lavoro sostenibile. Tale metodologia ha consentito infine (FASE D) la generazione di un elenco di 674 uffici con un numero di iscrizioni pro-capite inferiori al valore soglia (568,3), cioè alla capacità di smaltimento di un singolo giudice ed un bacino di utenza inferiore alle 100.000 unità.

Passando ad esaminare il merito del provvedimento, esso consta di 7 articoli e di 3 Tabelle (Tabelle A e B allegate all'emanando decreto e Tabella A allegata alla legge n. 374 del 1991), dei quali si procederà alla puntuale disamina.

L'articolo 1 prevede, al comma 1, l'indicazione degli uffici soppressi, con un espresso rinvio alla tabella A allegata allo schema di decreto stesso. Al comma 2, invece attraverso il rinvio alla tabella B sono indicate le sedi accorpate all'esito del processo di riordino e le nuove competenze territoriali derivanti dalla soppressione delle sedi di cui alla tabella A.

L'articolo successivo (articolo 2) reca alcune modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, ovvero alla legge istitutiva del giudice di pace. In particolare, superando la precedente impostazione che prevedeva la competenza mandamentale degli uffici del giudice di pace e riconducendo invece la stessa al circondario così come per i tribunali ordinari, è disposta

l'integrale sostituzione dell'articolo 2 della legge del 1991. Il nuovo comma 1 precisa che gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla legge, con competenza territoriale sul circondario. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge contiene, la disciplina delle eventuali modifiche da apportarsi in relazione all'assetto disegnato nella tabella citata: si prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possano essere istituite delle sedi distaccate e che, con le medesime modalità, possano essere costituiti in un unico ufficio due o più uffici contigui.

Ai sensi dell'articolo 3, è prevista la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia delle tabelle A e B del decreto legislativo e della tabella A della legge n. 374 del 1991. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle tabelle gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi. Per quanto concerne le risorse umane, in tali casi gli enti locali sono tenuti a mettere a disposizione anche il personale amministrativo necessario alla gestione dell'ufficio, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo. La norma demanda, poi, ad un decreto ministeriale, da adottarsi entro i successivi dodici mesi, l'adozione delle conseguenti modifiche alle citate tabelle (comma 3). In tale sede il Ministro è tenuto a valutare esclusivamente la rispondenza delle richieste pervenute alla disponibilità da parte degli enti locali a farsi carico degli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento dei nuovi uffici.

Nel caso di mancato rispetto, per un periodo superiore ad un anno, degli impegni assunti da parte dell'ente locale richiedente è disposta con il medesimo procedimento previsto per gli accorpamenti dall'articolo 2, comma 2 della legge n. 374 del 1991- la soppressione del relativo ufficio del giudice di pace.

Consequentemente alle nuove rimodulazioni, l'articolo 4 dello schema demanda, da un lato, ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica la riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace e, dall'altro, ad un successivo decreto ministeriale la riassegnazione del personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.

Come si sottolinea nella relazione illustrativa la legge delega non ha indicato i criteri per il trasferimento dei magistrati in questione e pertanto il legislatore delegato ha ritenuto di demandare tale valutazione ad un atto

regolamentare come quello già previsto dalla legislazione vigente per l'assegnazione alle sedi del personale della magistratura onoraria.

L'articolo 5 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia solo successivamente all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia (o comunque al decorso del termine concesso per l'emanazione dello stesso) di cui all'articolo 3 (comma 1). I commi successivi recano la necessaria disciplina transitoria relativamente ai procedimenti in corso presso gli uffici del giudice di pace soppressi.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza, precisandosi che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che all'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7, infine, prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), nel concordare in qualità di facente funzione relatore, con le considerazioni della senatrice Della Monica, rende noto che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha stabilito questo mattina che i relatori acquisiscano per le vie brevi alcune valutazioni dei presidenti di Corte d'appello, e che successivamente la Commissione acquisisca per il tramite di un'audizione informale, ulteriori elementi di carattere amministrativo e tecnico per una più completa valutazione dello schema di decreto legislativo nel merito e sotto il profilo della conformità ai criteri di delega di cui alle lettere b) ed l) dell'articolo 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2769 in materia di adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, è differito alle ore 12 del 4 maggio 2012.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 11 aprile 2012

Plenaria

680^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore AGOSTINI (PD), in sostituzione del relatore Mazzaracchio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Relazione tecnica fa presente che dalla formulazione della citata Decisione del Consiglio europeo non si evincono ulteriori oneri finanziari a carico degli Stati membri, posto che ci si limita a modificare l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, introducendo la possibilità di istituire un meccanismo di stabilità finanziaria per l'area dell'Euro.

Pertanto, propone di esprimere un parere di nulla osta.

Il sottosegretario POLILLO si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(2942) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con una osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, sugli emendamenti)

Il senatore LATRONICO (*PdL*), in sostituzione del relatore Fleres, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza che, posta l'assenza di oneri asserita nella Relazione tecnica, con riferimento all'art. 4, comma 2, occorre ricordare che l'Agenzia per la sicurezza nucleare ivi citata è stata soppressa dall'art. 21 del decreto-legge n. 201/2011 e che le funzioni e i compiti facenti capo alla stessa sono stati attribuiti in via transitoria all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Ciò considerato, occorre valutare se l'attribuzione di compiti al sopprimendo ente possa comportare un aggravio per la finanza pubblica. Per quanto attiene al testo della Modifica, segnala che l'articolo 6 introduce, nella Convenzione, l'articolo 2A, il quale, al comma 2, Principio C, prevede che ogni Stato debba stabilire e mantenere un sistema di ispezioni delle installazioni nucleari e delle attività di trasporto delle materie nucleari. Al riguardo, chiede conferma che tale sistema di ispezioni sia già previsto dalla legislazione vigente e che, conseguentemente, non derivino nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 2, lettera *b*) della Modifica della Convenzione, chiede conferma che l'assistenza eventualmente richiesta agli Stati interessati sia attuabile con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito agli emendamenti 4.1, 5.1 e 6.1, fa presente che occorre valutare se il Ministero dell'ambiente, quale ente incorporante dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, possa svolgere le funzioni ivi attribuitegli senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene ai restanti emendamenti, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario POLILLO, dopo aver dato lettura di una nota del Governo, esprime un avviso non ostativo sul testo, mentre, per quanto concerne gli emendamenti, formula un avviso di contrarietà sulle proposte 4.1, 5.1 e 6.1, in quanto produttive di maggiori oneri.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva l'opportunità di inserire, nel parere sul testo, un'apposita osservazione che inviti a modificare, presso le Commissioni di merito, il riferimento all'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in considerazione del fatto che sarebbe assurdo attribuire, per legge, compiti istituzionali ad un ente già soppresso.

Il presidente AZZOLLINI concorda con la proposta testé avanzata dal senatore Morando, sottolineando, altresì, la necessità di formulare un parere contrario sugli emendamenti 4.1, 5.1 e 6.1, in quanto in essi manca

il riferimento all'acquisizione del concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore LATRONICO propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, rilevando la necessità che i riferimenti, laddove presenti, all'Agenzia per la sicurezza nucleare siano sostituiti da rinvii all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

In merito agli emendamenti, esprime un parere di nulla osta su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per gli emendamenti 4.1, 5.1 e 6.1, su cui il parere è di semplice contrarietà.».

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(3071) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore ZANETTA (*PdL*), in sostituzione della relatrice Carloni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli effetti di minore entrata ascritti all'articolo 11, comma 3, paragrafo VI, dell'Accordo – relativo all'esenzione dall'IVA su acquisti e importazioni per il personale nel primo anno di insediamento – sono stati quantificati dalla Relazione tecnica assumendo come parametro l'aliquota IVA al 20 per cento, mentre, con il decreto-legge n. 138 del 2011, l'aliquota è stata elevata al 21 per cento.

Fa, quindi, presente che l'articolo 3 del disegno di legge reca, altresì, una copertura finanziaria costruita come tetto di spesa, anziché come previsione, e non corredata dalla clausola di salvaguardia finanziaria. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ricorda che il Governo ha tuttavia sostenuto che l'incremento dell'aliquota IVA non comporti effetti significativi sull'esenzione concessa, tenuto conto del criterio prudenziale seguito nelle quantificazioni contenute nella relazione tecnica; inoltre, l'Esecutivo ha ritenuto non necessaria la clausola di salvaguardia, non essendo ipotizzabili effetti finanziari negativi non fronteggiati attraverso la norma di copertura.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario POLILLO si esprime in senso conforme al Relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva un parere di nulla osta.

(3086) PETERLINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore PEGORER (*PD*), in sostituzione del relatore Zanetta, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il suddetto provvedimento, di iniziativa parlamentare, prevede la ratifica di un Protocollo recante impegni di carattere programmatico: al riguardo, rileva che occorre acquisire conferma del fatto che la relativa copertura verrà individuata in sede di adozione dei rispettivi provvedimenti attuativi.

Il sottosegretario POLILLO, dopo aver dato lettura di una nota esplicativa, rileva che una valutazione ponderata sul provvedimento richiederebbe l'acquisizione di una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(3107) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che – a differenza di quanto generalmente seguito nei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica, in cui la stima di spesa contenuta nella relazione tecnica è articolata come tetto massimo di spesa – nel provvedimento in esame la copertura finanziaria, di cui all'articolo 3, è costruita in termini di previsione di spesa ed è inoltre inserita una clausola di salvaguardia finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario POLILLO si esprime in maniera conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva, quindi, un parere di nulla osta.

(238) MARTINAT e PONTONE. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di responsabilità per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi

(1458) RAMPONI ed altri. – Sanzioni per il mancato rispetto della normativa sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti

(1512) *LUMIA ed altri. – Misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani*

(1525) *COSTA. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di responsabilità per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi*

(2302) *Vincenzo DE LUCA ed altri. – Legge quadro in materia di gestione integrata dei rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata e lotta allo smaltimento illegale*

(Parere alla 13^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), in sostituzione del relatore Tancredi, illustra il testo unificato in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari dell'articolo 4, laddove espunge dall'articolo 198 del Testo unico ambientale il riferimento all'assegnazione del servizio attraverso la procedura di evidenza pubblica. Bisogna valutare poi l'opportunità di acquisire la relazione tecnica sull'articolo 7, comma 6, che disciplina il trasferimento del personale conseguente all'affidamento del servizio, senza il vincolo temporale contenuto nella normativa vigente, con la potenziale insorgenza di maggiori oneri. Risulta poi necessario valutare l'articolo 8 che, sostituendo la disposizione del Testo unico ambientale in materia di schema-tipo di contratto di servizio, sopprime l'obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di settore.

Per quanto attiene agli emendamenti, osserva che appare necessario verificare gli effetti derivanti sui corrispettivi tariffari dagli emendamenti 1.0.3 e 1.0.5. L'emendamento 4.3, relativo alle modalità di riscossione tariffaria, potrebbe poi comportare effetti di cassa sulle finanze dei comuni. Gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9, sostanzialmente identici tra loro, sono privi, rispetto al Testo unificato, della clausola di invarianza finanziaria. Rileva che occorre poi valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 7.9. Fa presente che risulta necessario acquisire elementi informativi sulle conseguenze finanziarie delle identiche proposte 8.0.4 e 8.0.5 in materia di garanzie finanziarie. In merito all'emendamento 8.0.7, istitutivo della figura degli ispettori ambientali, osserva che occorre valutare l'opportunità di acquisire la relazione tecnica, ai fini della quantificazione dell'onere e della relativa congruità della copertura. Comporta effetti sulle entrate l'emendamento 8.0.8 che – attraverso l'abrogazione di cui al comma 1, lettera *b*) – determina il ripristino del fondo alimentato dalle somme riscosse per il risarcimento di danni ambientali. Rileva che l'emendamento 8.0.15 potrebbe comportare un decremento di gettito tributario per le Regioni. Rileva quindi che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 8.0.16. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario POLILLO consegna una nota di chiarimenti sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE chiede l'integrazione della nota, per quanto riguarda l'articolo 4 del disegno di legge, che sembrerebbe comportare una deroga

al principio di evidenza pubblica quale modalità di affidamento dei servizi di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Il senatore MORANDO (*PD*) si associa alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Presidente, sottolineando come non appaia del tutto precipua la portata normativa dell'articolo 4 che, facendo salva la normativa vigente, potrebbe comunque risultare conforme al principio dell'evidenza pubblica quale criterio generale di assegnazione dei servizi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MORANDO (*PD*) sollecita il Governo a fornire alla Commissione i dati metodologici già richiesti riguardanti le modalità di strutturazione del processo di *spending review*, ritenendo non più procrastinabile la trasmissione di tali informazioni.

Il sottosegretario POLILLO assicura che si farà interprete presso il Governo di tale richiesta.

Il PRESIDENTE, a nome dell'intera Commissione, si associa alla richiesta avanzata dal senatore Morando, riservandosi di inviare un'apposita istanza scritta, qualora le informazioni suddette non dovessero pervenire in tempi rapidi.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 11 aprile 2012

Sottocommissione per i pareri

64^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

FERRARA

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(2746) GRILLO ed altri. – *Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155, in materia di distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale: parere contrario.*

Plenaria

340^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3221) *Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame, la relatrice LEDDI (PD), pur non ritenendo necessario sollevare formalmente una questione di competenza, non reputa tuttavia giustificata l'assegnazione in sede referente del provvedimento in titolo, considerato che esso concerne materie rientranti negli ambiti di competenza della Commissione. Sottolinea pertanto che sarebbe risultato pienamente legittimo un più diretto coinvolgimento della stessa Commissione finanze e tesoro nell'esame in sede referente del provvedimento in titolo e anche del decreto-legge n. 1 del 2012, considerati i suoi profili di carattere fiscale.

Prosegue l'esposizione dando conto dei contenuti normativi del decreto-legge n. 29 del 2012, osservando che l'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, al fine di prevedere che la nullità delle clausole che prevedono remunerazioni per le banche a fronte di concessione, messa a disposizione e mantenimento di linee di credito, nonché loro utilizzo nel caso di sconfinamenti, è limitata alle sole clausole stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti adottate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ai sensi dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

In relazione a quanto disposto dalla successiva lettera b) circa la costituzione e le competenze di un Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, esprime un giudizio positivo sul coinvolgimento delle associazioni di categoria e dell'Associazione Bancaria Italiana e auspica che l'Osservatorio stesso possa produrre risultati positivi, analogamente all'esperienza del *Médiateur du crédit* francese, ritenendo sussistenti competenze più specifiche rispetto a quelle di cui possono disporre le analoghe strutture di cui era stata già prevista l'attivazione presso le prefetture.

La relatrice rileva poi che il comma 2 dell'articolo 1 concerne i riflessi sulla misura del trattamento pensionistico dei limiti massimi dei trattamenti economici, relativi ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. L'applicazione di tali limiti richiede la determinazione dei criteri di calcolo della quota di trattamento pensionistico da liquidare secondo il sistema retributivo. La novella prevista esclude, a determinate condizioni, che gli emolumenti attribuiti, in misura ridotta, dopo l'entrata in vigore dei limiti in questione facciano parte della base di calcolo della quota di trattamento pensionistico da liquidare secondo il sistema retributivo. Tale esclusione opera a condizione che i re-

quisiti per il trattamento pensionistico siano già stati maturati alla data del 22 dicembre 2011, che il soggetto non sia titolare di altro trattamento pensionistico e, infine, che continui a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le funzioni che svolgeva alla predetta data.

Il presidente BALDASSARRI condivide i rilievi formulati dalla relatrice Leddi in merito all'assegnazione in sede referente del disegno di legge di conversione e ne riterrebbe pertanto auspicabile l'inserimento all'interno del parere.

Il senatore BARBOLINI (PD), riservandosi un più ampio intervento nel merito, esprime il favore della propria parte politica per la soluzione prospettata dal Presidente, rilevando che già in precedenti occasioni si è proceduto ad assegnare in sede referente alcuni provvedimenti con evidenti profili di carattere fiscale senza tenere in adeguata considerazione le competenze della Commissione. A tale proposito segnala che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2012 (già Atto Senato n. 3184), in materia di semplificazioni tributarie, è stato assegnato in sede referente nell'altro ramo del Parlamento alla sola Commissione finanze, contrariamente a quanto disposto per la prima lettura in Senato. Conclude ribadendo la necessità che il tema sia ulteriormente approfondito in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Il presidente BALDASSARRI ribadisce il proprio convinto apprezzamento per il metodo di lavoro adottato dalla Commissione sin dall'avvio della legislatura, grazie ai contributi costruttivi di tutte le parti politiche e al comportamento corretto e responsabile osservato, in un diverso scenario politico, dai Gruppi che erano all'opposizione nei confronti del precedente Governo. Sottolinea inoltre la costante attenzione per gli interessi generali e le doti di equilibrio politico dimostrate dai commissari come elementi che rafforzano ulteriormente l'esigenza di salvaguardare e valutare correttamente le prerogative e gli ambiti di competenza della Commissione, soprattutto in vista della futura assegnazione degli importanti provvedimenti economico-finanziari e fiscali in corso di predisposizione, a partire dall'esame del disegno di legge delega per la riforma fiscale. Ritiene comunque opportuno che i temi emersi durante il dibattito siano discussi in un prossimo Ufficio di Presidenza, da convocare la prossima settimana.

Per quanto concerne il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, comunica che nella prossima settimana si procederà all'esame e alla votazione del parere, ferma restando per i commissari la possibilità di intervenire nel dibattito sulle linee generali del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 11 aprile 2012

Plenaria

369^a Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Il PRESIDENTE comunica che le interrogazioni all'ordine del giorno sono rinviate per l'impossibilità del Sottosegretario competente a partecipare ai lavori della Commissione.

SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI POLITICHE DI BILANCIO DELLE UNIVERSITÀ (ATTO DEL GOVERNO N. 437)

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), riallacciandosi alla richiesta avanzata dalla senatrice Vittoria Franco nella seduta del 27 marzo scorso, chiede chiarimenti al ministro Profumo circa il testo definitivo del decreto legislativo sulle politiche di bilancio delle università (atto del Governo n. 437), atteso che esso risulta assai diverso dall'atto a suo tempo esaminato dalla Commissione, né ha recepito molte delle indicazioni espresse dalla Commissione nel suo parere. Ciò, nonostante l'ampio e approfondito dibattito svolto anche alla fattiva presenza del Ministro. Invoca dunque un atto di trasparenza da parte del Ministro, onde comprendere le motivazioni delle scelte adottate su tale provvedimento.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) concorda con la richiesta della senatrice Mariapia Garavaglia, rammentando a sua volta l'audizione informale del ministro Profumo sull'atto n. 437, nel corso della quale era stata condivisa l'esigenza di alcune modifiche, puntualmente indicate nel parere approvato dalla Commissione. Stigmatizza dunque l'atteggiamento del Ministro

che, nonostante la sua appartenenza a un Governo di natura puramente tecnica, sembra voler fare a meno del Parlamento, come ha già dimostrato in numerose altre circostanze in cui non ha dato alcun seguito alle linee programmatiche esposte. Occorre dunque che egli chiarisca le ragioni che lo hanno indotto a trascurare così vistosamente l'indirizzo del Parlamento.

Il PRESIDENTE reputa necessaria una preventiva analisi sinottica del testo definitivo rispetto a quello presentato al Parlamento onde verificare le eventuali discrepanze. Solo successivamente, a suo avviso, potrà essere presa in considerazione la convocazione del Ministro.

SULLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE FACOLTÀ DI MEDICINA

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) fa presente che oggi si svolgono le prove di accesso alla facoltà di medicina, per le quali si sono presentati migliaia di candidati. Nel lamentare che per il 2020 è prevista una carenza di medici in Italia, reputa necessaria una riflessione sulle modalità di selezione nonché sulla programmazione sanitaria, al fine di assicurare al Paese un numero di medici sufficiente.

Il senatore PITTONI (LNP) ricorda che nella riforma universitaria fu inserita una norma sulla revisione dei posti in rapporto alle effettive esigenze del territorio. Ritiene infatti che l'attuale meccanismo di reclutamento non sia funzionale, auspicando perciò un approfondimento.

Il PRESIDENTE afferma che il tema potrà essere trattato in altra sede.

SULLE CANDIDATURE AI GRUPPI DI ESPERTI DELLA VALUTAZIONE (GEV) IN SENO ALL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (ANVUR)

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) domanda delucidazioni circa le numerose candidature pervenute per far parte dei Gruppi di esperti della valutazione all'interno dell'Anvur, tanto più che si tratta di incarichi svolti a titolo gratuito.

SULLE PROROGHE DI ALCUNI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ

Il senatore ASCIUTTI (PdL) sollecita il Governo a chiarire le modalità di attuazione delle norme inerenti la proroga del mandato dei rettori, deplorando che il ministro Profumo abbia finora assunto un orientamento alquanto incerto. Lamenta altresì che egli abbia ripetutamente creato delle aspettative alle quali però non è seguito alcun provvedimento conseguente.

Ciò crea – sottolinea – una evidente situazione di difficoltà sul piano politico, tanto più che il Ministro è espressione di un Governo tecnico. Nel prefigurare una possibile sfiducia al Ministro, lo invita conclusivamente ad assumersi la responsabilità di alcune scelte, anche se impopolari.

SULLA ATTUALE SITUAZIONE DI ARCUS S.P.A.

Il senatore RUSCONI (PD) chiede che il ministro Ornaghi chiarisca la sorte di Arcus s.p.a., tenuto conto che da tempo sugli organi di stampa si parla di una eventuale chiusura. Ciò non è un argomento secondario per la cultura italiana, osserva, per cui occorre fare chiarezza, tanto più che lo scorso gennaio la Commissione era stata chiamata ad esprimere un parere sulla conferma del presidente della Società in tempi assai rapidi.

SULL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA UNIVERSITARIA

Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) rammenta che nel decreto-legge sulle semplificazioni (A.S. n. 3194) vi erano numerose norme di modifica della legge di riforma universitaria n. 240 del 2010, su cui la Commissione espresse il proprio parere. Durante l'iter nella Commissione competente non sono stati tuttavia dichiarati ammissibili gli emendamenti che prevedevano ulteriori modifiche, a fronte di una interpretazione restrittiva del vaglio di ammissibilità sollecitata fra l'altro dalla sentenza n. 22 del 2010 della Corte costituzionale. In tal modo, però, non hanno avuto seguito aggiustamenti che pure erano stati ampiamente condivisi in 7^a Commissione; auspica perciò che si possano trovare altre occasioni affinché sia dato seguito a quanto concordato in quella occasione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2012, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 448)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Nel dibattito prende la parola il senatore VITA (PD), il quale premette che l'intera materia andrebbe a suo avviso sottoposta ad una revisione. Esprime peraltro una certa amarezza poiché non è ben chiaro il criterio sotteso alle scelte dell'Esecutivo, né i contributi sembrano assegnati secondo una logica meritocratica. Ravvisa pertanto scarsa trasparenza non-

ché una distribuzione «a pioggia» delle somme, benché in alcuni casi di modesta entità.

Ritiene poi che le cifre siano inadeguate e che si siano verificate alcune anomalie. Considerato ad esempio che gran parte del finanziamento è destinato a La Biennale di Venezia, suggerisce di estrapolare tale ente dal riparto in esame, onde non penalizzare eccessivamente gli altri soggetti interessati, tanto più che La Biennale ha un particolare prestigio.

Dopo essersi brevemente soffermato sulla necessità di facilitare l'innovazione tecnologica, invita a riconsiderare la metodologia di fondo, al fine di superare la casualità e di impostare criteri obiettivi, selettivi e certi.

Riconosce comunque che la tempistica sia per la prima volta adeguata, anche se ciò non induce ad un giudizio positivo sul metodo adottato. In conclusione si augura che nello schema di parere sia inserito un riferimento alla possibilità di cambiare lo stile e l'impianto del documento.

Il senatore CARUSO (*PdL*) rileva che i beneficiari dei contributi sono ogni anno sempre gli stessi, al di là di qualunque valutazione di merito. Ritiene pertanto necessario, affinché la Commissione possa esprimere un parere responsabile e non solo burocratico, che il Ministro comunichi periodicamente i risultati conseguiti dagli enti attraverso le risorse ricevute.

Osserva poi che la distribuzione geografica delle risorse, quanto meno per la parte non vincolata dalla legge, risulta assai sperequata a danno del Nord.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, in sede di replica, il presidente relatore POSSA (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore CARUSO (*PdL*) con riferimento alla quinta premessa, osserva che l'elenco degli enti beneficiari non è interamente fissato dalla legge, essendo presenti quattro voci generiche, cui sono destinate somme da ripartirsi in corso d'anno a seguito di procedure concorsuali.

La senatrice DE FEO (*PdL*) invita ad integrare l'osservazione n. 2 con un richiamo a criteri di riequilibrio territoriale.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) pone in luce come il riparto in esame riguardi solo una parte dei contributi elargiti dal Ministero in favore di enti, istituti ed associazioni. Il conferimento di altre risorse sfugge infatti al controllo parlamentare, essendo disposto direttamente a livello amministrativo. Raccomanda quindi al Presidente relatore di inserire nel parere la richiesta di un elenco dettagliato dei contributi erogati a qualunque titolo dal Ministero.

Conviene il senatore MARCUCCI (*PD*), a giudizio del quale è necessario conoscere quali e quante risorse siano destinate a ciascun ente o istituto operante nel settore dei beni culturali.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) pone una questione di legittimità costituzionale. Ricorda infatti che l'articolo 117 della Costituzione, al comma 2, elenca le materie su cui lo Stato ha legislazione esclusiva, fra cui rientra la tutela dei beni culturali; il successivo comma 3 elenca invece le materie di legislazione concorrente, fra cui rientrano la valorizzazione dei beni culturali, nonché la promozione e la valorizzazione di attività culturali, su cui lo Stato può solo fissare i principi fondamentali. Molti degli enti inseriti nel riparto in esame svolgono tuttavia attività che non si limitano alla tutela dei beni culturali, ma investono materie di legislazione concorrente. Ritiene pertanto che l'elenco debba essere rivisto alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) condivide l'esigenza di conoscere i contributi elargiti a qualsiasi titolo nei confronti di enti operanti nel settore dei beni culturali. Riformula pertanto l'osservazione n. 2 recependo tale indicazione. Accoglie altresì il suggerimento del senatore Caruso relativo alla quinta premessa.

Non condivide invece l'opportunità di richiamare criteri di riequilibrio territoriale, che a suo giudizio si porrebbero in contrasto con quelli meritocratici, né le riserve di carattere costituzionale manifestate dal senatore Peterlini, non giudicando idonea questa sede per affrontarle.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore MARCUCCI (*PD*), il quale esprime particolare soddisfazione per il sia pur esiguo incremento di fondi destinati agli istituti culturali e per la maggiore sollecitudine con cui il riparto è stato presentato alle Camere rispetto agli anni passati. Condivide altresì le modifiche apportate dal Presidente relatore allo schema di parere. Sollecita comunque il Governo a reperire fondi più consistenti da destinare al settore e ad attivare idonei strumenti di valutazione dell'efficacia della spesa.

Anche il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando in particolare le esigenze di trasparenza che devono caratterizzare qualunque riparto di fondi pubblici. Dopo aver ringraziato il Presidente relatore per la disponibilità a recepire le osservazioni formulate, ritiene che il Governo in carica – per la sua natura tecnica – sia il più idoneo a stabilire criteri di assoluta trasparenza.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) dichiara a sua volta il voto favorevole, pur con le riserve già menzionate.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PITTONI (*LNP*) e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore, come riformulato (pubblicato in allegato al presente resoconto).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM (2011) 812 definitivo) (n. 83)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 152)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – egli ha illustrato una proposta di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Il senatore RUSCONI (*PD*), tenuto conto che il progetto ITER non è compreso nel programma in esame e giudicate favorevolmente le osservazioni inserite dal Presidente relatore, preannuncia il voto positivo del suo Gruppo.

Previe dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori ASCIUTTI (*PdL*), PITTONI (*LNP*), PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e VALDITARA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) a nome dei rispettivi Gruppi e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di risoluzione favorevole con osservazioni del Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 448

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 lo schema di decreto ministeriale in titolo,

manifestato apprezzamento per la linea di maggior rigore nella tempistica che il Dicastero ha adottato per l'anno in corso, cosicché il Parlamento può esercitare la propria funzione consultiva con maggior costrutto, e gli enti beneficiari sono in grado di elaborare i propri bilanci preventivi per l'anno corrente entro un periodo congruo e senza eccessive incertezze sull'effettiva consistenza delle entrate;

giudicata con molto favore l'iniziativa del Ministero che ha voluto informare la Commissione anche sulla esatta attuazione del decreto di riparto per l'anno passato;

valutato positivamente l'incremento dei fondi – pari a circa il 4 per cento – per il 2012 rispetto all'ammontare 2011, che rappresenta un segnale di ripresa dopo la riduzione dei contributi che si è resa necessaria per gli anni finanziari 2011 e 2010, pari rispettivamente all'11,07 per cento ed allo 0,97 per cento;

tenuto conto che l'elenco degli enti considerati è fissato dalla legge, e dunque non può essere modificato in questa sede;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si invita il Ministero, anche per i prossimi riparti, a rispettare la tempestività di presentazione al Parlamento assicurata quest'anno e a corredare sempre l'atto con informazioni circa l'effettiva destinazione delle risorse assegnate l'anno precedente, onde consentire di valutare meglio la proposta erogazione dei contributi;

2. considerato che l'esame del presente riparto non può essere disgiunto da una più complessiva riflessione sui molteplici meccanismi di sostegno statale agli istituti ed enti operanti nel settore dei beni culturali, si invita il Ministero ad adoperarsi per una revisione generale dei predetti meccanismi, sulla base di criteri trasparenti e meritocratici in termini sia di destinatari sia di entità del sostegno.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 448**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 lo schema di decreto ministeriale in titolo,

manifestato apprezzamento per la linea di maggior rigore nella tempistica che il Dicastero ha adottato per l'anno in corso, cosicché il Parlamento può esercitare la propria funzione consultiva con maggior costrutto, e gli enti beneficiari sono in grado di elaborare i propri bilanci preventivi per l'anno corrente entro un periodo congruo e senza eccessive incertezze sull'effettiva consistenza delle entrate;

giudicata con molto favore l'iniziativa del Ministero che ha voluto informare la Commissione anche sulla esatta attuazione del decreto di riparto per l'anno passato;

valutato positivamente l'incremento dei fondi – pari a circa il 4 per cento – per il 2012 rispetto all'ammontare 2011, che rappresenta un segnale di ripresa dopo la riduzione dei contributi che si è resa necessaria per gli anni finanziari 2011 e 2010, pari rispettivamente all'11,07 per cento ed allo 0,97 per cento;

tenuto conto che l'elenco degli enti considerati è in larga parte fissato dalla legge, e dunque non può essere modificato in questa sede;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si invita il Ministero, anche per i prossimi riparti, a rispettare la tempestività di presentazione al Parlamento assicurata quest'anno e a corredare sempre l'atto con informazioni circa l'effettiva destinazione delle risorse assegnate l'anno precedente, onde consentire di valutare meglio la proposta erogazione dei contributi;

2. considerato che l'esame del presente riparto non può essere disgiunto da una più complessiva riflessione sui molteplici meccanismi di sostegno statale agli istituti ed enti operanti nel settore dei beni culturali, si invita il Ministero ad adoperarsi per una revisione generale dei predetti meccanismi, sulla base di criteri trasparenti e meritocratici in termini sia di destinatari sia di entità del sostegno. A tal fine, si invita il Ministero a mettere a disposizione del Parlamento un elenco completo dei contributi a qualunque titolo erogati, nell'ultimo esercizio finanziario, nei confronti di enti, istituti e associazioni operanti nel settore dei beni e delle attività culturali.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 259

Presidenza del Presidente

POSSA

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 11 aprile 2012

Plenaria

300^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (n. COM (2011) 625 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (n. COM (2011) 626 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (n. COM (2011) 627 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (n. COM (2011) 628 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 72/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (n. COM (2011) 630 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (n. COM (2011) 631 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 febbraio scorso.

Il senatore SANTINI (*PdL*), intervenendo nel dibattito, evidenzia preliminarmente che in ambito agricolo le politiche di settore acquisiscono una valenza di più ampio alla luce delle nuove prospettive della politica agricola comune (PAC).

A partire da «Agenda 2000», le politiche incentrate esclusivamente sul mercato hanno sempre più lasciato il passo a politiche orientate nella direzione dello sviluppo rurale, in un'ottica più moderna e più complessiva. In particolare, la maggiore attenzione rispetto ai profili attinenti allo sviluppo rurale ha consentito un avvicinamento dell'agricoltura alle esigenze del consumatore, valorizzando gli aspetti inerenti alla qualità dei prodotti agroalimentari, alla salute, al benessere degli animali e all'ambiente.

Dopo che il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ha posto l'accento sull'esigenza di collocare gli strumenti di gestione dell'incertezza e instabilità dei mercati agricoli nell'ambito del secondo pilastro della PAC, al fine di non incidere sull'ammontare delle risorse previste nell'ambito del primo pilastro, il relatore ANDRIA (*PD*) illustra uno schema di risoluzione sugli atti in titolo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) sollecita la presenza del Ministro nel corso dell'esame degli atti in titolo, attesa l'importanza delle tematiche trattate dagli stessi.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA condivide l'esigenza testé prospettata dalla senatrice Pignedoli, facendo presente che la stessa verrà rappresentata per le vie brevi al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MONGIELLO (*PD*) prospetta l'opportunità di iniziare quanto prima l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 3249, recante la riforma del mercato del lavoro, atteso che talune disposizioni contenute nell'ambito dello stesso destano allarme per il mondo agricolo, soprattutto con riguardo ai profili attinenti ai *voucher*.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, nel condividere le considerazioni espresse dalla senatrice Mongiello, fa presente che l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3249 inizierà già a partire dalla prossima settimana.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 12 aprile, alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2011) 625 definitivo, COM (2011) 626 definitivo, COM (2011) 627 definitivo, COM (2011) 628 definitivo, COM (2011) 630 definitivo e COM (2011) 631 definitivo SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminate, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, le proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio nn. COM (2011) 625 definitivo, COM (2011) 626 definitivo, COM (2011) 627 definitivo, COM (2011) 628 definitivo, COM (2011) 630 definitivo e COM (2011) 631 definitivo,

premessi che:

le sei proposte di regolamento in esame costituiscono nel loro complesso il pacchetto di gestione e riforma della politica agricola comune (PAC), materia che già nel 2003 era stata sottoposta a un processo di riforma con i regolamenti n. 1782 e 1783 dello stesso anno, ma in ordine alla quale è stata ravvisata l'esigenza di una nuova revisione, in relazione sia all'allargamento dell'Unione europea sia alla persistente situazione di crisi che sta tuttora caratterizzando il settore primario;

il pacchetto proposto deve essere inserito nel Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, contenente al proprio interno le linee guida relative al bilancio della nuova PAC, il cui quadro legislativo proposto è finalizzato a coprire lo stesso periodo di tempo;

tenuto conto che:

il pacchetto di proposte in esame trae la propria origine in modo più specifico dalla comunicazione della Commissione europea, così come dalla relativa risoluzione del Parlamento europeo, avente ad oggetto le sfide future delle politiche europee in materia agricola, dalla quale è peraltro emerso che la maggior parte delle problematiche riguardanti il comparto primario sia da ricondurre a fattori esterni all'agricoltura e quindi necessitanti di una risposta politica più ampia e coordinata a livello comunitario;

dai due atti citati risulta come la pressione sui redditi agricoli si stia progressivamente aggravando: gli agricoltori affrontano rischi sempre maggiori, la produttività rallenta e i prezzi dei mezzi di produzione aumentano, pertanto il sostegno al reddito agricolo dovrebbe essere mante-

nuto e occorrerebbe rafforzare gli strumenti che permettono una migliore gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza;

obiettivo della riforma proposta è quello di rafforzare la competitività, la sostenibilità e il consolidamento dell'agricoltura su tutto il territorio europeo, così da garantire ai cittadini europei un'alimentazione certa, sana e di qualità, tutelare l'ambiente e favorire lo sviluppo delle zone rurali. La nuova PAC si propone, inoltre, di promuovere l'innovazione, sostenere l'occupazione e incentivare una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del settore agricolo, così da recare un contributo decisivo alla strategia Europa 2020. Va qui evidenziata la necessità di costruire effettivamente una politica agricola del futuro di semplice applicazione e flessibile nella gestione e nell'implementazione delle sue misure per fronteggiare le instabilità e le emergenze di un mercato agricolo sempre più al centro delle sfide globali;

valutato che le misure inerenti al cosiddetto *capping* potrebbero risultare penalizzanti soprattutto per talune situazioni, caratterizzate da interazioni sinergiche fra gli agricoltori, ed altresì potrebbero determinare una frammentazione fondiaria. In ogni caso tale disciplina si presterebbe ad elusione, comportando negative e costose complicazioni burocratiche per gli imprenditori agricoli;

preso atto delle osservazioni espresse dalla 14ª Commissione permanente in data 18 gennaio 2012;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi enunciati non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;

a) si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

b) nel merito si osserva quanto segue:

1) nel presupposto di una più adeguata e marcata differenziazione dei due pilastri nel cui ambito debbono essere inquadrati gli strumenti futuri della PAC, si condivide la necessità di una più chiara separazione del primo dal secondo pilastro, nella prospettiva di rispondere ad un'esigenza di semplificazione delle procedure per la corresponsione agli agricoltori attivi dei pagamenti diretti disaccoppiati, riducendo il più possibile il tasso di intermediazione politica e prevedendo condizioni di accesso ai pagamenti quanto più uniformi a livello comunitario, limitando all'essenziale la sussidiarietà nazionale;

2) in via generale, appare necessario rilevare che la distribuzione della finanza agricola comunitaria tra i Paesi membri dovrà tenere conto non solo del parametro di superficie, ma anche di altri parametri quali la produzione lorda vendibile agricola, il valore aggiunto, il costo della vita, il valore fondiario, oltre che la quantità e la qualità del lavoro impiegato in agricoltura;

3) la redistribuzione delle risorse prevista dalle proposte in esame è suscettibile di tradursi in una riduzione dei *budget* a disposizione di paesi come l'Italia che subirebbe un taglio consistente al massimale finanziario per i pagamenti diretti, la principale voce di spesa della PAC; si impone pertanto la necessità di concedere una maggiore gradualità nella transizione dall'attuale sistema di pagamenti diretti a quello prefigurato dalle stesse proposte, in termini più ampi, in ragione della necessità di evitare riduzioni improvvise di trasferimenti ai produttori, soprattutto in paesi, come l'Italia, dove sussiste una forte variabilità del pagamento disaccoppiato per unità di superficie, oscillante tra valori minimi e massimi molto distanti. In virtù di ciò, sarebbe opportuno garantire adeguati margini di flessibilità che possano accompagnare i modelli produttivi più a rischio verso il nuovo sistema di aiuti;

4) in tema di pagamenti diretti, si rileva in ogni caso che la soglia minima di erogazione valida per tutti i Paesi membri deve essere elevata considerevolmente al fine di una maggiore semplificazione ed economia di gestione, mentre va sottolineato che la riduzione progressiva e il livellamento appaiono suscettibili di costituire misure che discriminano in modo ingiustificato le imprese in funzione della loro dimensione fisica ed economica e limitano il potenziale di crescita delle imprese stesse;

5) le condizioni di accesso per l'assegnazione dei diritti di pagamento di base, contenute nelle proposte, appaiono eccessivamente limitative, tali da richiedere, nella nuova fase di avvio, la garanzia di pari opportunità di accesso al regime a tutti i produttori, ampliando e rendendo più flessibili le procedure di prima assegnazione dei diritti di pagamento;

6) con riferimento al «*greening*» l'impegno imposto agli agricoltori beneficiari, per tutte le superfici aziendali, può determinare squilibri tra le aziende dedite a diverse produzioni, evidenziando pertanto la necessità di prevedere un ampio margine di intervento a livello di Stati membri per definire gli impegni in questione, giustificato dall'esigenza di rispettare la differenza dei sistemi produttivi dei diversi Stati, anche in deroga al principio del mercato unico, e dalla necessità di rendere lo strumento meno pesante in termini di burocratizzazione e di più facile implementazione. Si ritiene altresì che la porzione finanziaria dedicata obbligatoriamente a tali pagamenti sia eccessiva e vada pertanto significativamente ridotta, eventualmente lasciando la facoltà agli Stati membri di aumentare la percentuale fino al 30 per cento proposto. È al tempo stesso auspicabile un intervento orientato alla riduzione della soglia percentuale (ad esempio dal 7 per cento al 3 per cento) introdotta nell'ambito dell'opzione per le «aree d'interesse ecologico», giustificato dalla necessità di non marginalizzare la funzione produttiva ed economica del settore e di garantire un maggiore equilibrio nella dimensione e nelle modalità d'implementazione della componente «*greening*». Per la stessa opzione («aree d'interesse ecologico») si ritiene necessario l'ampliamento delle tipologie colturali ammissibili attraverso l'inserimento delle colture permanenti (ortofrutta, viticoltura, olivicoltura e in generale colture mediterranee) i cui benefici ambientali e di abbattimento delle emissioni di Co2 sono ormai

sempre più dimostrabili e supportati da studi e pubblicazioni scientifiche. Appare inoltre opportuno modificare la previsione per cui le somme non corrisposte per gli impegni di «greening» vengono di fatto restituite al bilancio comunitario, mentre tali risorse dovrebbero invece essere riversate in un'apposita dotazione finanziaria a disposizione dei Paesi membri;

7) pur apprezzando le motivazioni ambientali presenti nelle proposte, si ritiene che nella riforma debba prevalere la connotazione di politica agricola e quindi di politica economica, nel cui contesto i pagamenti diretti servano a favorire la produzione agricola ed un miglior tasso di auto-provvigionamento comunitario, del resto appearing non del tutto chiarito il concetto di «agricoltori attivi», al quale sembra preferibile la definizione di agricoltori professionali, ben inquadrati nella normativa italiana nella qualifica di imprenditore agricolo professionale;

8) considerata l'incertezza e l'instabilità che caratterizzano strutturalmente e ciclicamente i principali mercati agricoli e vista la sempre più diffusa volatilità dei prezzi di base con i rischi di reddito ad essa associata, è necessario che la politica agricola comune del futuro si avvalga di robuste misure di gestione dei rischi di mercato. A tal riguardo, si ritiene opportuno collocare tali strumenti nell'ambito del secondo pilastro della PAC, al fine di non incidere sull'ammontare delle risorse previste nell'ambito del primo pilastro, evitando in tal modo inopportune riduzioni delle somme destinate ai pagamenti diretti;

9) sempre con riferimento alle politiche di sviluppo rurale, si evidenzia la necessità di prevedere la possibilità per gli Stati membri a programmazione regionalizzata di optare per un quadro nazionale finanziario necessario ad adempiere al calcolo del disimpegno automatico e, quindi, a scongiurare il rischio di perdita di risorse delle autonomie regionali;

10) nell'ambito della proposta di regolamento recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, pur apprezzando le novità introdotte rispetto all'attuale quadro d'interventi, appare indispensabile uno sforzo generale maggiore verso il riequilibrio dei rapporti all'interno della filiera alimentare e per la creazione di una componente agricola ben organizzata, a partire da una revisione del ruolo e delle funzioni delle organizzazioni di produttori. Al tempo stesso, si ritiene opportuno intervenire per il rafforzamento del funzionamento degli strumenti previsti nei vari settori per le attività di gestione delle crisi e delle emergenze di mercato.

**Comitato ristretto per l'esame del disegno
di legge n. 2674 e connessi**

Riunione n. 7

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,55

(2674) BERTUZZI ed altri. – Misure per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e istituzione della Banca delle terre agricole

(2710) BERTUZZI ed altri. – Misure per la competitività dell'imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura

(2919) SCARPA BONAZZA BUORA. – Interventi per favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura

(Esame e rinvio)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 11 aprile 2012

Plenaria**296^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Esame e rinvio)

Il presidente GIULIANO ringrazia il ministro Fornero ed il sottosegretario Malaschini per la loro autorevole presenza ed annuncia che ieri, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, si è concordato di definire un programma di audizioni, raccogliendo tutte le indicazioni dei Gruppi parlamentari. Già nella seduta dell'Ufficio di Presidenza prevista per stasera, al termine dei lavori dell'Assemblea, si svolgeranno le audizioni di CGIL, CISL, UIL, UGL e di Confindustria. Cede quindi la parola ai relatori Castro e Treu.

Il relatore CASTRO (*PdL*) procede ad una prima illustrazione delle linee portanti del disegno di legge, riservandosi di compiere successivamente una più approfondita disamina tecnica dell'articolato.

Richiama innanzitutto l'attenzione sull'urgenza dei tempi di approvazione del provvedimento, ricordando le rinnovate fibrillazioni dei mercati internazionali ed i recenti riferimenti delle autorità europee alla riforma del mercato del lavoro in Italia. L'esame in Commissione, a suo avviso,

dovrebbe seguire un approccio metodologico che consenta di allineare la struttura del mercato del lavoro italiano alle migliori esperienze europee, valutando, al contempo, l'impatto internazionale della riforma.

Esprime quindi apprezzamento per la razionalità e l'equilibrio strutturale del disegno di legge, che, a suo avviso, dovrebbe essere valutato nel complesso, evitando ogni giudizio parziale, e chiede sin d'ora al Governo di verificare se vi siano aree da sottoporre ad interventi emendativi. Sottolinea, infatti, che il nuovo compromesso raggiunto sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori può aver ridotto l'impatto della riforma, imponendo un ridimensionamento delle disposizioni in tema di flessibilità in entrata.

Con particolare riferimento proprio alla revisione dell'articolo 18, si dichiara favorevole allo spostamento dell'asse sul versante dell'indennizzo, ritenendo peraltro necessaria un'approfondita discussione sull'istituto del reintegro, conservato in alcune specifiche fattispecie.

Esprime altresì apprezzamento sulla regolamentazione dei licenziamenti cosiddetti economici, che, pur se ad alto contenuto simbolico, costituiscono l'ipotesi meno frequente, dal momento che le aziende con più di 15 dipendenti fanno più comunemente ricorso ai licenziamenti collettivi. In proposito, sottolinea come opportunamente sia stato difeso dalla riforma l'impianto normativo vigente in tema di licenziamenti collettivi, pur ritenendo che sarebbe maggiormente ragionevole ricorrere ad un sistema di tipo risarcitorio.

A suo avviso, il terreno di applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è rappresentato dal licenziamento cosiddetto soggettivo o disciplinare, in riferimento al quale esprime alcune perplessità circa l'applicazione che la magistratura potrebbe dare della disciplina del reintegro, in assenza di una definizione legislativa puntuale delle singole fattispecie.

Quanto alla vigente disciplina in tema di licenziamenti individuali, osserva che si sarebbe determinato un effetto distorsivo a carico delle imprese, che hanno eluso l'applicazione dell'articolo 18 attraverso l'autolimitazione dimensionale.

Procede quindi all'illustrazione delle disposizioni dedicate alla regolamentazione della cosiddetta flessibilità in entrata. In proposito, ricorda la necessità di «riequilibrare» le modificazioni introdotte dal disegno di legge alla luce dei cambiamenti intervenuti nella disciplina dei licenziamenti individuali. Per consentire il pieno sviluppo e la possibilità di crescita occupazionale, occorre rendere più favorevole per le imprese il ricorso alla flessibilità in entrata.

Occorrerebbe, a suo giudizio, prestare particolare attenzione agli istituti della flessibilità. In primo luogo, sarebbe necessario conservare il cosiddetto «lavoro intermittente» (*job on call*), come forma di lavoro regolare, adatta ai regimi organizzativi del terziario, ripristinando la sua automatica utilizzabilità per gli *under 25* e gli *over 45*, eliminando l'obbligo di notifica agli uffici locali del Ministero del lavoro e riaffermando la funzione sostitutiva del decreto ministeriale nei casi di mancata attivazione della contrattazione. Ritiene altresì opportuno ricondurre anche il *voucher*

(lavoro occasionale) alla disciplina originaria, in considerazione del suo ruolo di emersione e regolarizzazione, e propone di restituire all'apprendistato la configurazione recepita, con l'adesione unanime delle associazioni sindacali e datoriali, dal decreto legislativo 28 luglio 2011.

Richiama poi l'attenzione della Commissione sulla necessità di ricondurre la regolamentazione del contratto a termine agli *standard* europei, attraverso la riduzione del periodo di inibizione alla riaccensione di un contratto a termine e l'eliminazione del contributo supplementare dell'1,4 per cento a carico di questi contratti.

Osserva infine che, nell'impianto della riforma, la disciplina delle partite IVA rischia di limitare modelli di autonomia professionale e imprenditoriale, quali ad esempio quelli dei creativi, dei *designers*, o degli informatici innovativi.

Se il Parlamento riuscirà ad operare interventi correttivi sui temi della flessibilità in entrata si riuscirà, a suo avviso, a raggiungere un equilibrio sistemico che potrebbe essere favorevolmente percepito dalla *business community* internazionale ed a ripristinare la valutazione positiva sulla capacità riformatrice del Governo, superando la delusione indotta dalla timidezza dell'intervento sulla flessibilità in uscita.

Il relatore TREU (*PD*) conviene in primo luogo sull'opportunità di un esame accurato, ma sollecito, del disegno di legge, anche tenendo conto della particolare attenzione dei mercati sulla capacità del Paese di pervenire ad una riforma rapida e all'insegna della coesione. In secondo luogo, puntualizza che anch'egli si soffermerà solo sui tratti generali della riforma, riservandosi successivamente l'analisi di dettaglio.

Un primo tratto distintivo del provvedimento è rappresentato dalla sua complessità: reputa perciò singolare la sovraesposizione riservata dagli organi di stampa ad alcuni punti del disegno di legge, primo fra tutti quello che concerne la riforma dell'articolo 18.

Nel merito, considera l'attuale riforma uno strumento di razionalizzazione del sistema, assai più efficace rispetto a propositi più audaci negli intenti, ma in definitiva poco incisivi. L'intervento normativo è concepito in un'ottica europea, facendo tesoro delle positive esperienze dei Paesi più progrediti nella economica sociale di mercato.

In relazione a questi canoni di equilibrio e razionalità, ritiene che l'approvazione rapida del disegno di legge costituisca elemento di particolare rilievo.

In riferimento al tema della cosiddetta «flessibilità in uscita», non conviene sull'esistenza di un *trade off* tra le norme in materia di entrata nel mercato del lavoro e quelle che concernono le forme di uscita. Le due parti andrebbero piuttosto considerate in forma di positiva complementarità, non di compensazione.

Richiama l'attenzione della Commissione anche sulle parti del provvedimento finora meno dibattute, in particolare quelle che trattano i temi degli ammortizzatori sociali, delle politiche attive per il lavoro e degli

strumenti utili a fornire un supporto alle categorie di lavoratori più svantaggiate.

Ritiene centrale anche il tema del pubblico impiego, cui si fa cenno nel disegno di legge in esame, che dovrà essere senz'altro oggetto di specifico intervento in conformità ai principi di cui al provvedimento stesso, come dispone l'articolo 2.

Osserva, quindi, che la flessibilità in entrata si snoda oggi attraverso molteplici fattispecie, che, a suo avviso, occorre valorizzare, con particolare riguardo all'apprendistato. Rileva, in proposito, che alcuni dei Paesi che hanno riscosso risultati positivi nel campo occupazionale hanno curato, oltre ad una opportuna politica industriale, anche l'applicazione di questo tipo di contratto misto, che comprende tanto una funzione di istruzione quanto un aspetto professionale. Nel momento attuale, in condizioni di così manifesta difficoltà per il futuro occupazionale dei giovani, tale strumento può rivelarsi decisivo, al pari del tirocinio, che dovrebbe essere offerto a tutti gli studenti quale integrazione del corso di studi. A questo proposito, nota che nel testo si registra una prima apertura verso la «non gratuità» del tirocinio.

Reputa inoltre opportuna un'analisi puntuale delle distorsioni attualmente esistenti nel mercato del lavoro, individuando i casi di effettivo abuso dello strumento della partita IVA o del contratto a progetto, nonché le più frequenti fattispecie di dissimulazione del rapporto di lavoro dipendente individuate in giurisprudenza.

Le innovazioni all'istituto della associazione in partecipazione, frutto di una certa creatività che ha portato ad una radicale trasformazione di questa figura, dovranno anch'esse formare oggetto di attenta analisi, come pure il contratto a termine, che viene almeno in parte reso più accessibile secondo indicazioni che provengono anche dall'Europa e che dovrà essere garantito nella sua funzione attraverso più approfonditi sistemi di controllo.

Esprime quindi apprezzamento per il ragionevole compromesso raggiunto nel testo sul dibattuto tema della riforma dell'articolo 18. La permanenza della sanzione del reintegro assolve ad una funzione deterrente, ed anche il meccanismo conciliativo introdotto pare utile a snellire le vertenze, sgravando il ruolo dei magistrati da numerose cause. Già oggi, peraltro, una parte assai significativa delle controversie in materia di licenziamento trova composizione in sede stragiudiziale, mentre assai più numerose sono, dinanzi alla magistratura del lavoro, cause di altro tipo, quali quelle concernenti l'infortunistica.

Nel riferirsi alle possibili modifiche al licenziamento collettivo, ritiene che tale strumento abbia dimostrato buona capacità di funzionamento e che, pertanto, non possa essere oggetto di commistione con la diversa fattispecie del licenziamento individuale, pena il rischio di gravi distorsioni.

Il vasto tema degli ammortizzatori appare cruciale: è su questo versante che si registra la maggior distanza dagli *standard* europei, che merita di essere colmata. Il provvedimento va nella direzione di una maggior

equità, che appare limitata solo dalla necessità di contenere in modo stringente i costi a carico della finanza pubblica. Il pilastro centrale dell'assicurazione sociale per l'impiego di cui all'articolo 28 viene affiancato dal nuovo strumento dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori precari di cui all'articolo 35 e dal trattamento a requisiti ridotti previsto all'articolo 28.

Rispetto agli strumenti utilizzati in passato, si osserva un felice intento di razionalizzazione e di prevenzione di quegli abusi che hanno connotato la precedente indennità di disoccupazione. Alcuni aspetti, ad esempio l'applicabilità dell'articolo 28 ai collaboratori coordinati e continuativi, potranno essere oggetto di puntualizzazioni.

L'importanza del capitolo degli ammortizzatori sociali è confermata dalle ricadute che essi potranno avere sul mercato del lavoro nel suo complesso: un buon funzionamento di questi meccanismi assicurativi potrà infatti essere utile ad una riduzione degli abusi contrattuali.

Un maggiore impegno va rivolto, a suo avviso, ai lavoratori di età più elevata ed all'impiego femminile.

Rilevata una positiva apertura sul tema dei fondi di solidarietà, che dovrebbero essere, in senso tecnico, esonerativi rispetto alla Cassa integrazione, conclude con una positiva notazione rispetto alla accelerazione che il provvedimento intende imprimere alle politiche attive del lavoro.

Il ministro FORNERO, dopo aver ringraziato il Presidente ed i relatori, sottolinea l'importanza di una sollecita approvazione del provvedimento.

Richiamandosi alle osservazioni del relatore Castro circa la complessità della riforma, segnala che il disegno di legge in esame, pur proponendosi di favorire l'occupazione di determinati settori della popolazione e di ridurre la disoccupazione, si propone anche obiettivi intermedi, oggetto di studio approfondito da parte del Governo. Tra questi, assume particolare rilievo il tema della precarietà occupazionale in Italia, che ha orientato la regolamentazione della flessibilità in entrata. Pur in presenza di una corrente di pensiero favorevole alla introduzione di un contratto di lavoro unico, in luogo delle diverse tipologie contrattuali oggi presenti, il Governo ha voluto mantenere l'attuale sistema, nella consapevolezza degli effetti positivi che esso ha generato nel tempo.

Un'attitudine pragmatica ha ispirato anche il tema della flessibilità in uscita, in particolare la revisione dell'articolo 18. L'impianto della riforma prevede quindi che, in presenza di un licenziamento illegittimo, al lavoratore spetti il reintegro solo al verificarsi di determinate ipotesi. In proposito, rispondendo alle critiche di chi ha ritenuto eccessiva la misura dell'indennizzo (fino a 24 mesi) che può essere disposto dal giudice, segnala la possibilità che vengano licenziati per motivi economici anche lavoratori ultracinquantenni che, avendo scarse possibilità di ricollocamento, devono poter contare su una congrua indennità.

Il Ministro osserva infine che è stata posta una positiva attenzione all'equilibrio politico complessivo della riforma e si dichiara particolar-

mente soddisfatta del favorevole accoglimento riservato dai relatori al sistema degli ammortizzatori sociali. Pur in presenza di un vincolo di bilancio molto rigoroso, il Governo è infatti riuscito a licenziare una riforma strutturale del lavoro capace di fornire un contributo a suo avviso significativo alla crescita al Paese.

Il presidente GIULIANO, nel ringraziare i relatori e il Ministro, esprime alcuni rilievi circa la necessità di limitare quanto più possibile la discrezionalità affidata al magistrato in sede processuale, che, in alcuni casi, può condurre a decisioni arbitrarie. In particolare, nel caso dell'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto, una più puntuale tipizzazione delle fattispecie di licenziamento ingiustificato produrrebbe a suo avviso effetti positivi in termini di certezza del diritto.

Il senatore BELISARIO (*IdV*), dopo aver auspicato che l'esame parlamentare del disegno di legge non avvenga solo a seguito delle fibrillazioni dei mercati finanziari internazionali o per effetto di sollecitazioni provenienti dalle istituzioni europee, chiarisce che il proprio Gruppo opererà per una modifica radicale del provvedimento. Gli strumenti individuati dalla riforma contengono, infatti, istituti che, oltre ad alimentare la precarietà nell'occupazione, rischiano di comprimere diritti sociali faticosamente conquistati. Inoltre, non ritiene che le soluzioni proposte dal Governo possano ridurre il tasso di disoccupazione. Anzi, con la riduzione delle fattispecie per le quali è previsto il reintegro, si accrescerà il rischio dell'esclusione dal circuito lavorativo di un numero significativo di cittadini. Si riserva, in sede di discussione generale, di porre all'attenzione del Ministro alcune delicate questioni a carattere specifico.

Il senatore ICHINO (*PD*), riservandosi di intervenire più compiutamente in sede di discussione generale, segnala alla Commissione un aspetto della riforma, finora poco discusso, che attiene alla raccolta dei dati statistici. Il provvedimento in esame infatti, già nell'articolo 1, introduce un innovativo sistema di rilevazione e di fruizione delle evidenze che emergono dal mercato del lavoro: ogni singolo evento contrattuale, rilevato e reso in forma anonima, può consentire di calcolare in modo scientifico l'effetto di ciascuna norma ed innovazione legislativa. Tale forma di monitoraggio è stata nel passato inopportuna ostacolata con obiezioni correlate alle esigenze di tutela della *privacy*; va invece incoraggiata e controllata la funzione di raccolta ed aggregazione dei dati affidata all'INPS, come anche la funzione di vigilanza di competenza del Ministero del lavoro.

Osserva, inoltre, che il disegno di legge inaugura una positiva svolta sui temi della crisi occupazionale, apprezzando in particolare non solo il superamento della Cassa integrazione «a perdere», che rappresenta un danno per tutte le parti sociali, ma anche la possibilità per le piccole aziende di giungere a modifiche della propria consistenza di personale. Il problema, assai serio, si è palesato nella sua complessità in sede giudi-

ziale, ove il magistrato, chiamato a valutare la legittimità di un licenziamento, è portato a prendere in considerazione solo alcuni indici empirici, quali l'esistenza di una difficoltà economica dell'azienda oppure l'effettiva soppressione del posto di lavoro controverso. Tali indici appaiono piuttosto rozzi, anche perché non esiste una vera distinzione concettuale tra sostituzione del lavoratore e soppressione del posto.

Ritiene che la tecnica, diffusa in altri Paesi, della *liability rule* sia una regola di civiltà giuridica assai più efficace della *property rule*. Il controllo del giudice, pur se fondamentale, deve essere filtrato attraverso i fattori di costo per l'impresa: la «proprietà del posto» di lavoro limita la possibilità per le piccole e medie imprese di crescere ed evolversi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

La senatrice GHEDINI (PD) chiede chiarimenti sulla scansione temporale che, in prospettiva, sarà data alla discussione generale e sulla formalizzazione dell'elenco delle audizioni da svolgere, delle quali si è iniziato a discutere nella seduta dell'Ufficio di Presidenza di ieri.

Il senatore NEROZZI (PD) auspica che non siano svolti anzitempo interventi di discussione generale del provvedimento.

Il PRESIDENTE informa che la definizione completa dei soggetti da audire avrà luogo nel corso di un ulteriore Ufficio di Presidenza della Commissione, che si svolgerà questo pomeriggio, al termine della seduta pomeridiana della Commissione, convocata per le ore 15,15.

La seduta termina alle ore 11.

Plenaria**297^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(3221) Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore CASTRO (*PdL*) illustra una bozza di parere favorevole, pubblicata in allegato al resoconto odierno.

La senatrice CARLINO (*IdV*) esprime parere negativo sul provvedimento nel suo insieme, che, intervenendo sull'articolo 27-*bis* del decreto-legge liberalizzazioni, ripristina le commissioni bancarie a seguito delle proteste degli istituti di credito. Ritiene inoltre che la formulazione della disposizione che fissa un limite allo stipendio dei *manager* pubblici, pur in sé condivisibile, crei una disparità nel trattamento pensionistico tra i soggetti interessati.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente GIULIANO mette quindi ai voti la bozza di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione già convocate per domani alle ore 8,45 e 15, e per venerdì 13, alle ore 9,30, non avranno più luogo. Avverte altresì che nella giornata di domani proseguiranno, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei

Gruppi, le audizioni sul disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3221**

La Commissione Lavoro, previdenza sociale,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, recante, al comma 2 dell'articolo 1, integrazioni all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come convertito;

premesso che le disposizioni dell'articolo 23-ter fissano un limite al trattamento economico onnicomprensivo nel pubblico impiego, che entrerà in vigore con l'emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sui cui la Commissione è stata già chiamata ad esprimere il proprio parere (Atto del Governo n. 439);

osservato che la previsione di tali limiti retributivi si accompagna a difficoltà applicative in ordine alla determinazione dei criteri di calcolo della quota di trattamento pensionistico da liquidare secondo il sistema retributivo;

considerato che la novella di cui al predetto comma 2 interviene sul punto, escludendo – a determinate condizioni – che gli emolumenti attribuiti, in misura ridotta, dopo l'entrata in vigore del citato DPCM entrino a far parte della base di calcolo della quota di trattamento pensionistico da liquidare secondo il sistema retributivo;

esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 67

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 68

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Orario: dalle ore 20 alle ore 21,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL, UGL E CON-
FINDUSTRIA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3249*

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 11 aprile 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente
BOLDI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,15

AUDIZIONI INFORMALI, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3129 (LEGGE COMUNITARIA 2011), DEL PROFESSOR SILVIO GARATTINI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE «MARIO NEGRI», DEL PROFESSOR ROBERTO CAMINITI, DEL FENS (FEDERATION OF EUROPEAN NEUROSCIENCES SOCIETES) E DEL DOTTOR GIANNI DAL NEGRO, PRESIDENTE DELL' AISAL (ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SCIENZA DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO)

Plenaria

205^a Seduta

Presidenza del Presidente
BOLDI

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(3129) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011*, approvato dalla Camera dei deputati

- e **petizione n. 1421 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame, congiunzione con l'esame della petizione n. 1421, e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 28 marzo 2011.

La PRESIDENTE comunica che è stata assegnata alla Commissione una petizione attinente il disegno di legge in titolo, di cui propone la congiunzione.

Conviene la Commissione.

La PRESIDENTE, inoltre, informa che, in data odierna, sono continuate le audizioni informali relative all'approfondimento della materia di cui all'articolo 14 del provvedimento, audizioni che si sono rivelate di indubbio interesse per i commissari e che hanno coinvolto il professor Silvio Garattini, direttore dell'istituto di ricerche farmacologiche «Mario Negri», il professor Roberto Caminiti, del FENS (Federation of European Neurosciences Societies) e il dottor Gianni Dal Negro, presidente dell'AISAL (Associazione italiana per la scienza degli animali da laboratorio).

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD), anche alla luce delle suddette audizioni, tiene ad attirare l'attenzione sul dispositivo dell'articolo 2 della direttiva in recepimento, ovvero la 63/2010/UE, secondo il quale è vietato espressamente agli Stati membri di introdurre norme più restrittive sulla sperimentazione, rispetto a quelle previste dalla direttiva medesima, dopo il 9 novembre 2010.

Per l'oratore, dalla lettura di siffatta norma, si deve, pertanto, dedurre che la Camera dei deputati, con l'adozione dell'articolo 14 in parola, ha oggettivamente creato i presupposti per l'insorgere di una infrazione comunitaria in capo all'Italia.

Seguono, quindi, brevi interventi sull'ordine dei lavori del senatore Mauro Maria MARINO (PD), della PRESIDENTE e del senatore DEL VECCHIO (PD).

Successivamente, la PRESIDENTE preannuncia che, in occasione della prossima seduta, intenderà formulare una proposta di fissazione del termine di presentazione degli emendamenti per il disegno di legge in titolo.

Infatti, il ruolo istituzionale che ricopre, nonché i termini speciali fissati dall'articolo 144-bis, commi 2 e 3, del Regolamento, le impongono di

condurre, in qualche modo, l'iter del provvedimento verso il suo ulteriore corso naturale, che prevede la conseguente approvazione da parte della Commissione.

Il senatore NESSA (*PdL*), relatore, conviene con la Presidente circa l'opportunità di prefigurare un termine di presentazione delle proposte emendative.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro (n. COM (2011) 819 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (n. COM (2011) 821 definitivo)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sulle proposte legislative europee in titolo il senatore PEGORER (*PD*), relatore, il quale spiega come esse configurino il cosiddetto *two-pack*, essendo state presentate dalla Commissione europea – il 23 novembre 2011, unitamente alla Relazione annuale sulla crescita 2012 e al Libro verde sugli *stability bonds* – al fine di rafforzare ulteriormente la riforma della *governance* economica dell'Unione europea, effettuata con il cosiddetto *six-pack*, entrato in vigore il 13 dicembre 2011. Le due proposte legislative prevedono, in effetti, disposizioni dirette a rafforzare i meccanismi di monitoraggio delle politiche di bilancio dei Paesi membri dell'UE che hanno adottato l'euro come moneta.

In particolare, in base alla proposta di regolamento n. 819, si rafforzano il ruolo e i compiti della Commissione europea, attribuendo alla stessa, previa consultazione del Consiglio, la possibilità di sottoporre uno Stato della zona euro, che si trovi in situazione di grave squilibrio finanziario, a una «sorveglianza rafforzata». In tale contesto il Consiglio UE può invitare lo Stato membro che venga a trovarsi in una situazione di crisi economica e finanziaria a chiedere assistenza all'UE e ad elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico finalizzato a ritrovare un assetto di stabilità finanziaria. Il programma di aggiustamento, secondo la proposta di regolamento, è integralmente sostitutivo delle procedure vigenti per disavanzo eccessivo, delle nuove procedure conseguenti a squilibri macroeconomici eccessivi, delle procedure del Semestre europeo, e delle procedure previste dalla seconda proposta di regolamento in esame, recante disposizioni comuni per la valutazione dei progetti di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi (n. 821).

La proposta di regolamento n. 821, provvede ad integrare e a rafforzare le disposizioni sul Semestre europeo stabilendo un calendario di bilancio valido per tutti gli Stati membri della zona euro. A tale fine, la proposta prevede che i disegni di legge di bilancio dei singoli Stati membri, debbano essere resi pubblici e comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno. Sui progetti di bilancio, la Commissione è chiamata a svolgere compiti di valutazione circa la loro coerenza con il programma di stabilità adottato nel mese di aprile, e ad adottare un parere entro il 30 novembre, con il quale, in caso di gravi discordanze, chiedere allo Stato membro un documento di bilancio riveduto.

Nello specifico, la proposta n. 819 sulla sorveglianza rafforzata è diretta soprattutto a garantire piena coerenza tra il quadro di sorveglianza multilaterale dell'Unione e la situazione di uno Stato membro che sia colpito da gravi perturbazioni finanziarie e che abbia fatto richiesta di assistenza finanziaria dentro o fuori l'Unione, o sia oggetto di un programma di aggiustamento.

In base all'articolo 2 della proposta, la Commissione può decidere di assoggettare a sorveglianza rafforzata uno Stato membro che si trovi in gravi difficoltà per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria. Allo Stato membro è data la possibilità di pronunciarsi in via preliminare, e ogni sei mesi la Commissione decide se prorogare la sorveglianza rafforzata. La stessa Commissione decide se uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più altri Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilità (ESM) o da qualsiasi altra istituzione finanziaria, quale il Fondo monetario internazionale, debba essere soggetto a sorveglianza rafforzata. Sono esclusi da tale decisione gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di una linea di credito che non è subordinata all'adozione di nuove misure politiche da parte dello Stato interessato, finché tale linea di credito non sarà utilizzata.

L'articolo 3 dispone che lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata deve: comunicare alla Commissione, alla BCE e all'Autorità bancaria europea (ABE), alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sulla situazione finanziaria degli enti finanziari che sono sotto la sorveglianza delle proprie autorità nazionali di vigilanza; effettuare, con il monitoraggio dell'ABE, gli esercizi di prove di stress o le analisi di sensibilità necessarie per valutare la resilienza del settore bancario a diversi shock macroeconomici e finanziari; sottostare a valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore bancario; comunicare qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici.

D'intesa con la BCE, la Commissione effettua missioni di verifica sistematiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza e comunica gli esiti delle stesse al comitato economico e finanziario, con cadenza trimestrale. Nel caso in cui dall'azione di verifica risultino indispensabili ulteriori misure e la situazione finanziaria dello Stato membro interessato abbia importanti effetti negativi sulla stabilità della zona euro, il Consiglio,

deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può raccomandare allo Stato membro interessato di chiedere assistenza finanziaria e di elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico. Nel caso in cui la raccomandazione venga resa pubblica, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i rappresentanti dello Stato membro interessato a partecipare a uno scambio di opinioni, e altrettanto può fare il Parlamento dello Stato membro interessato con i rappresentanti della Commissione europea.

In base all'articolo 4, se uno Stato membro intende ottenere assistenza finanziaria dall'EFSF, dal MES, dal Fondo monetario internazionale o da un'altra istituzione al di fuori del quadro UE, deve informarne immediatamente il Consiglio, la Commissione e la BCE. Il successivo articolo 5 prevede che, nel caso in cui l'assistenza sia richiesta alla EFSF o al MES, la Commissione, d'intesa con la BCE e, se possibile, con il Fondo monetario internazionale, elabora un'analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato, che riguardi anche la capacità di rimborsare l'assistenza finanziaria richiesta, e la invia al comitato economico e finanziario.

L'articolo 6 prevede che tutti gli Stati membri oggetto di assistenza finanziaria devono predisporre – di concerto con la Commissione – un progetto di programma di aggiustamento volto a ristabilire una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare la propria capacità di autofinanziarsi sui mercati finanziari, tenendo conto delle raccomandazioni vigenti nei confronti dello Stato membro ed elaborate sulla base dei regolamenti 1466/97 e 1467/97. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, approva il programma di aggiustamento, che viene monitorato costantemente dalla Commissione (chiamata a riferire con cadenza trimestrale al CEF), la quale, d'intesa con la BCE, può esaminare con lo Stato membro le eventuali modifiche da apportare al programma stesso. Se dal monitoraggio della Commissione emergono deviazioni significative dal programma di aggiustamento macroeconomico, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro in questione non ottempera agli obblighi in materia di politiche previsti dal programma di aggiustamento. Se lo Stato membro soggetto al programma di aggiustamento ha capacità amministrative insufficienti o incontra problemi significativi nell'attuazione del programma, chiede assistenza tecnica alla Commissione. Anche sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento, sono possibili scambi di opinioni tra la commissione competente del Parlamento europeo e i rappresentanti dello Stato membro, come fra il Parlamento dello Stato membro e i rappresentanti della Commissione europea.

Il programma di aggiustamento, in base agli articoli da 7 a 10 della proposta, è integralmente sostitutivo degli adempimenti previsti nell'ambito delle procedure per i disavanzi eccessivi e per gli squilibri eccessivi, e della sorveglianza e valutazione del semestre europeo.

L'articolo 11 prevede, infine, che uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza al termine del programma finché non avrà rimborsato almeno il 75% dell'assistenza finanziaria ricevuta, previa delibera a maggioranza qualificata del Consiglio e con le stesse procedure previste dall'articolo 3 della proposta di regolamento.

La proposta n. 821 sul monitoraggio delle politiche di bilancio – prosegue il relatore – interviene a integrare le procedure già previste dal regolamento 1466/97, come modificato dal regolamento 1175/2011: aggiungendo al semestre europeo un calendario di bilancio comune; aggiungendo al sistema di sorveglianza multilaterale delle politiche di bilancio disposizioni di monitoraggio supplementari, onde garantire che le raccomandazioni dell'UE in materia di bilancio siano adeguatamente integrate nell'elaborazione dei bilanci nazionali; corredando la procedura di correzione del disavanzo eccessivo di uno Stato membro, istituita dall'articolo 126 TFUE e dal regolamento 1467/97, come modificato dal regolamento 1177/2011 (cfr. infra), di un monitoraggio più rigoroso delle politiche di bilancio per gli Stati membri soggetti alla procedura stessa.

L'articolo 3 della proposta prevede che ogni anno, entro il 15 aprile, gli Stati membri rendano pubblici i rispettivi programmi di bilancio a medio termine insieme ai programmi di stabilità.

A tale riguardo, secondo la bozza che reca l'orientamento generale approvato dal Consiglio UE del 16 febbraio 2012, l'anticipazione al 15 aprile sarebbe stata abrogata, mantenendo l'attuale data del 30 aprile «con preferenza per la prima metà di aprile». L'orientamento generale del Consiglio costituisce un'intesa informale che precede la conclusione della prima lettura da parte del Parlamento europeo: la questione, pertanto, sarà oggetto di valutazione da parte del Parlamento e successivamente nuovamente da parte del Consiglio.

Per quanto concerne i progetti di legge di bilancio per le amministrazioni pubbliche, uniti alle previsioni macroeconomiche indipendenti sulle quali si fondano, essi vanno resi pubblici entro il 15 ottobre e adottati entro il 31 dicembre (articolo 3). Gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, dispongono di regole di bilancio numeriche vincolanti «preferibilmente di natura costituzionale» per il conseguimento dell'obiettivo di medio termine, nonché di un consiglio indipendente di bilancio che monitora l'applicazione delle regole di bilancio nazionali.

Al riguardo, il relatore evidenzia che nel citato orientamento del Consiglio, del 16 febbraio 2012, non figura più l'obbligo per gli Stati membri di introdurre nella legislazione nazionale una regola di bilancio per il conseguimento dell'obiettivo di medio termine «preferibilmente di natura costituzionale». Tale norma sembra, infatti, superata da quella contenuta nell'accordo sul *Fiscal compact* che obbliga gli Stati membri a prevedere, a livello costituzionale, la regola del pareggio di bilancio strutturale (e quindi non il mero conseguimento dell'obiettivo di medio termine).

Inoltre, la previsione di un consiglio indipendente è ulteriormente specificata, nell'orientamento del Consiglio, nel senso che dovrà essere un ente dotato di «autonomia funzionale» nei confronti delle autorità di

bilancio, in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di bilancio a medio termine. Poiché la funzione di tale consiglio indipendente nazionale, per certi aspetti, si sovrappone alla verifica della Commissione europea sui progetti di bilancio, il Consiglio ha anche previsto che la Commissione debba stabilire i principi comuni che dovranno governare tali enti.

Ai sensi dell'articolo 5, entro il 15 ottobre gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Eurogruppo un documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, contenente le seguenti informazioni: l'obiettivo di saldo di bilancio per le amministrazioni pubbliche espresso in percentuale del PIL e ripartito in sottosectori; le proiezioni delle entrate e della spesa a politiche invariate, espresse in percentuale del PIL per le amministrazioni pubbliche: gli obiettivi di entrate e di spesa, espressi in percentuali del PIL tenendo conto delle condizioni e dei criteri per definire il percorso di aumento della spesa pubblica al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate; una descrizione dettagliata delle misure da inserire nel bilancio per l'anno successivo al fine di colmare il divario tra le proiezioni a politiche invariate e gli obiettivi di entrate e di spesa, con particolare attenzione per i programmi contenenti profonde riforme delle finanze pubbliche con possibili ricadute sugli altri Stati membri la cui moneta è l'euro; le principali ipotesi sull'andamento dell'economia, fondate su previsioni macroeconomiche di crescita indipendenti; eventuali, ulteriori indicazioni sulle modalità per dare seguito alle raccomandazioni in materia di bilancio rivolte allo Stato membro interessato.

Se gli obiettivi enunciati nel documento programmatico di bilancio si discostano dall'ultimo programma di stabilità, i divari devono essere debitamente motivati: la Commissione, nel caso gli obblighi di politica finanziaria definiti nel Patto di stabilità siano gravemente disattesi, entro due settimane dalla trasmissione del documento programmatico può chiedere allo Stato membro interessato un documento riveduto.

In base all'articolo 6, entro il 30 novembre, se necessario, la Commissione adotta un parere sul documento programmatico, che viene reso pubblico e trasmesso, su richiesta, al Parlamento dello Stato membro interessato. Essa, inoltre, procede a una valutazione globale della situazione di bilancio e delle prospettive nell'intera zona euro, che tiene conto anche dei pareri sui singoli documenti di bilancio e che è oggetto di esame da parte dell'Eurogruppo.

Con riferimento al parere della Commissione sul progetto di bilancio, il citato orientamento del Consiglio, del 16 febbraio 2012, prevede che esso sia adottato «il prima possibile e non più tardi della fine di novembre». Tale modifica appare non di poco conto, soprattutto per il caso dell'Italia, considerato il sistema di bicameralismo perfetto che richiede una tempistica piuttosto estesa per l'esame parlamentare dei documenti di bilancio. In questo senso, secondo il relatore, sarebbe auspicabile che la data del 30 novembre, prevista nel COM 821, possa essere anticipata il più possibile, almeno al 15 novembre.

Inoltre, la proposta prevede anche un nuovo articolo 6-bis che riprende una disposizione dell'accordo sul *Fiscal compact*, secondo cui

gli Stati membri riferiscono, anticipatamente e con tempestività, alla Commissione europea e all'Eurogruppo sui piani di emissione di debito nazionale.

Al riguardo, il relatore ricorda come tale coordinamento dell'emissione di debito nazionale possa costituire premessa per una futura integrazione fiscale e in particolare per l'emissione di «*stability bonds*» (su cui la Commissione europea ha presentato un Libro verde) e per la gestione comune dei debiti nazionali eccessivi attraverso ciò che viene denominato «*debt redemption fund*» e che, secondo la co-relatrice alla Commissione affari economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo, l'onorevole Elisa Ferreira, dovrebbe essere di immediata istituzione.

Il relatore, quindi segnala che le due proposte individuano come base giuridica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, dello stesso TFUE. In particolare, l'articolo 136 consente al Consiglio di adottare misure concernenti gli Stati della zona euro, al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio e di elaborare gli orientamenti di politica economica, garantendone la sorveglianza. L'articolo 121, paragrafo 6, invece, precisa che il Consiglio e il Parlamento europeo possono adottare regolamenti per stabilire le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale sulle politiche economiche degli Stati membri.

Per quanto attiene al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, le proposte appaiono nel complesso conformi, in quanto solo un rigoroso modello di *governance* europea, fondato sulla sorveglianza preventiva delle politiche economiche e sul rigoroso controllo del rispetto del Patto di stabilità e crescita da parte degli Stati membri può garantire una risposta forte ed efficace nel breve come nel medio e lungo periodo, in termini di equilibrio e capacità di reazione del sistema Europa.

Al riguardo, secondo il relatore, occorre svolgere anche una riflessione concernente la salvaguardia delle prerogative di democraticità attinenti alle nuove norme sul coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri. In particolare le prerogative dei parlamenti nazionali dovranno essere prese nella dovuta considerazione e adeguatamente tutelate, nell'ambito delle nuove procedure concernenti la sorveglianza da parte della Commissione europea sui contenuti dei documenti programmatici di bilancio nazionali. Analoga preoccupazione è stata espressa, peraltro, anche dal Riksdag svedese nel suo parere motivato del 26 gennaio 2012. Inoltre, come già accennato, il Consiglio, nel suo orientamento del 16 febbraio, propone che il parere della Commissione sia adottato «il prima possibile» e non più tardi alla fine di novembre.

In considerazione delle rilevanti scelte che debbono essere adottate durante la sessione di bilancio, il relatore ritiene opportuno proporre un'esplicita anticipazione della data di emissione del parere, almeno al 15 novembre, al fine di assicurare al successivo esame da parte dei rispettivi parlamenti nazionali – e in particolare del Parlamento italiano retto da un bicameralismo perfetto – un congruo lasso di tempo.

Il relatore informa, infine, che, sulle proposte del «two-pack», entro il mese di maggio 2012, dovrebbe concludersi l'esame presso la Commissione affari economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo, mentre, entro l'estate, dovrebbe essere raggiunto un accordo politico, perché le disposizioni ivi contenute possano entrare in vigore ed essere operative già per questa prossima sessione di bilancio 2012.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (n. COM (2012) 10 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (n. COM (2012) 11 definitivo)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore DE ECCHER (*PdL*), relatore, riferisce sugli atti comunicati in titolo, da lui, peraltro, precedentemente illustrati in sede di Sottocommissione pareri (fase ascendente), spiegando che essi mirano a instaurare un quadro giuridico più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione che, affiancato da efficaci misure di attuazione, consentirà lo sviluppo dell'economia digitale nel mercato interno, garantirà alle persone fisiche il controllo dei loro dati personali e rafforzerà la certezza giuridica e operativa per i soggetti economici e le autorità pubbliche, obiettivi che rientrano tra le componenti chiave del piano d'azione della Commissione per l'attuazione del programma di Stoccolma e dell'Agenda digitale europea e, più in generale, della strategia Europa 2020 dell'UE.

Il quadro giuridico attuale si basa sulla direttiva 95/46/CE, adottata nel 1995 per salvaguardare il diritto fondamentale alla protezione dei dati e garantire la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri, e sulla decisione quadro 2008/977/GAI, uno strumento generale applicabile a livello di Unione per proteggere i dati personali nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Egli mette, quindi, in rilievo che la base giuridica della proposta di regolamento è individuata nell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che stabilisce il principio secondo il quale ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il regolamento è considerato lo strumento più idoneo per definire il quadro giuridico per la protezione dei dati personali nell'UE, in quanto la sua applicabilità diretta, ai sensi dell'articolo 288 del TFUE, ridurrà la frammentazione giuridica e offrirà maggiore certezza giuridica grazie all'introduzione di una serie di norme di base armonizzate, migliorando la tutela

dei diritti fondamentali delle persone fisiche e contribuendo al corretto funzionamento del mercato interno.

Quanto alla proposta di direttiva, prosegue il relatore, l'articolo 16, paragrafo 2 del TFUE introduce una base giuridica specifica per l'adozione di norme in materia di protezione dei dati personali, anche nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. La proposta di direttiva è finalizzata a tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, il diritto alla protezione dei dati personali, garantendo al tempo stesso lo scambio di dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e contribuendo a una più efficace cooperazione nella lotta contro la criminalità in Europa. In proposito, egli ricorda che l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea annovera la protezione dei dati personali tra i diritti fondamentali.

La Commissione ritiene le due proposte conformi al principio di sussidiarietà, in quanto il diritto alla protezione dei dati personali, sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, richiede il medesimo livello di protezione dei dati stessi in tutta l'Unione. In mancanza di una normativa dell'Unione si rischierebbe, infatti, di instaurare livelli diversi di protezione negli Stati membri e di creare restrizioni nei flussi transfrontalieri di dati personali tra gli Stati membri dotati di norme differenti, considerando che i dati personali sono trasferiti attraverso le frontiere nazionali, sia interne che esterne, ad un ritmo sempre crescente anche ai fini della prevenzione e della lotta contro la criminalità e il terrorismo transnazionale. Infine, l'Unione si trova nella posizione migliore per garantire in maniera efficace e coerente lo stesso livello di protezione alle persone fisiche i cui dati personali siano trasferiti verso paesi terzi. Poiché gli Stati membri non sono in grado da soli di risolvere i problemi posti dalla situazione attuale, in particolare dalla frammentazione delle legislazioni nazionali, esiste la precisa esigenza di istituire un quadro armonizzato e coerente che consenta un agevole trasferimento transfrontaliero di dati personali all'interno dell'Unione europea e che garantisca nel contempo un'effettiva tutela di tutte le persone fisiche nell'intero territorio dell'UE.

Le due proposte sono altresì conformi al principio di proporzionalità in quanto gli interventi previsti sono mirati e si limitano a quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi richiesti.

Il relatore, quindi, attira l'attenzione sulla circostanza per cui le due proposte in esame prendono le mosse dalla necessità di un nuovo quadro giuridico per la protezione dei dati personali nell'Unione europea, come delineato nella comunicazione COM (2012) 9 (*Salvaguardare la privacy in un mondo interconnesso. Un quadro europeo della protezione dei dati per il XXI secolo*) e sono il risultato di estese consultazioni con tutte le principali parti interessate sul riesame dell'attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, svoltesi nell'arco di oltre due anni e comprendenti una conferenza ad alto livello nel maggio 2009 e due fasi di consultazione pubblica.

Nel corso delle consultazioni sull'impostazione generale, la grande maggioranza degli interpellati ha convenuto sulla necessità di garantire un'applicazione più coerente della normativa dell'UE in materia di protezione dei dati in tutti gli Stati membri e un'adeguata revisione della direttiva 95/46/CE: i principi generali rimangono validi, ma occorre adattare il quadro attuale affinché possa rispondere meglio alle sfide poste dalla rapida evoluzione delle nuove tecnologie e dalla crescente globalizzazione, garantire un livello uniforme di protezione delle persone in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati nel mercato interno. È necessario, al riguardo, un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alla persona in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti giuridicamente tutelati, definisca gli obblighi in capo ai responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento e assicuri un monitoraggio costante del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri.

Passando ad esaminare la proposta di regolamento COM (2012) 11 il relatore osserva che essa al Capo I («Disposizioni generali»), definisce l'oggetto, i campi di applicazione materiale e territoriale del regolamento stesso e definisce la terminologia, che riprende quella utilizzata nella direttiva 95/46/CE, e la integra con elementi aggiuntivi della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, quale modificata dalla direttiva 2009/136/CE. In particolare, quando si definisce il «consenso dell'interessato» (articolo 4), rispetto alla direttiva 95/46/CE, si specifica che esso deve essere «esplicito» e non può essere tacito o passivo.

Al Capo II (Principi), la proposta stabilisce i principi in materia di trattamento dei dati personali. Tra i nuovi elementi aggiunti rispetto alla direttiva 95/46/CE si trovano il principio di trasparenza, la precisazione del principio di minimizzazione dei dati e l'introduzione di una responsabilità generale del responsabile del trattamento. I dati personali devono pertanto essere: *a)* trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato; *b)* raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; *c)* adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite; trattati solo se e nella misura in cui le finalità non siano conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali; *d)* esatti e aggiornati (devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati); *e)* conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; *f)* trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura e comprova, per ciascuna operazione, la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Vengono poi chiarite le condizioni alle quali il consenso è valido come base giuridica ai fini di un trattamento lecito e le ulteriori condizioni nel caso di minori. L'articolo 9 stabilisce il divieto generale, e le relative eccezioni, di trattamento di categorie particolari di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure i dati relativi alla salute e alla vita sessuale o a condanne penali o a connesse misure di sicurezza e i dati genetici (questi ultimi, non menzionati nella direttiva 95/46/CE).

Il Capo III è dedicato ai diritti dell'interessato: viene introdotto l'obbligo per i responsabili del trattamento di fornire informazioni trasparenti, comprensibili e facilmente accessibili (articolo 11) e imposto al responsabile del trattamento di predisporre le procedure e i meccanismi che permettano all'interessato di esercitare i propri diritti, compresi i mezzi per introdurre le richieste per via elettronica/telematica, l'obbligo di rispondere entro un termine determinato e di motivare un eventuale rifiuto. Vengono precisati gli obblighi di informazione del responsabile del trattamento, tra cui informazioni quali il periodo di conservazione, il diritto di presentare reclamo, i trasferimenti internazionali e la fonte dei dati (articolo 14), aggiuntive rispetto a quanto previsto nella direttiva 95/46/CE. Sono mantenute le deroghe previste dalla direttiva 95/46/CE, per cui l'obbligo di informazione non si applica se la registrazione o la divulgazione dei dati sono espressamente previste per legge. Ciò può avvenire, ad esempio, nei procedimenti avviati dalle autorità per la concorrenza, da un'amministrazione fiscale o doganale o dai servizi di sicurezza sociale.

La proposta – continua il relatore – prevede il diritto di accesso ai propri dati personali, la comunicazione all'interessato del periodo di conservazione dei dati, dei diritti di rettifica e di cancellazione e del diritto di proporre reclamo e il diritto all'oblio e alla cancellazione prevedendo le condizioni del diritto all'oblio, compreso l'obbligo del responsabile del trattamento che abbia divulgato dati personali di informare i terzi della richiesta dell'interessato di cancellare tutti i link verso tali dati, le loro copie o riproduzioni (articolo 17).

L'articolo 18 introduce il diritto dell'interessato alla portabilità dei dati, vale a dire il diritto di trasferire i propri dati da un sistema di trattamento elettronico a un altro, senza che il responsabile del trattamento possa impedirlo.

L'articolo 20 è dedicato alla profilazione: viene sancito il diritto di non essere sottoposto a misure basate sulla profilazione e si stabilisce che chiunque ha il diritto di non essere sottoposto a una misura che produca effetti giuridici o significativamente incida sulla sua persona, basata unicamente su un trattamento automatizzato destinato a valutare taluni aspetti della sua personalità o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento.

L'articolo 21 chiarisce la facoltà dell'Unione o degli Stati membri di mantenere o introdurre limitazioni dei suddetti principi per salvaguardare

la pubblica sicurezza, le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire reati, altri interessi pubblici di natura economica e finanziaria dell'Unione o di uno Stato membro, la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui.

Al Capo IV vengono definiti dettagliatamente gli obblighi e i compiti del responsabile del trattamento dei dati e, qualora il trattamento non venga effettuato dal responsabile, dell'incaricato del trattamento, fin dalla progettazione («*by design*») e di *default*.

L'articolo 28 introduce l'obbligo per i responsabili e gli incaricati del trattamento di conservare la documentazione delle operazioni effettuate sotto la propria responsabilità, mentre gli obblighi di trattamento devono concentrarsi sulle sole operazioni di trattamento che presentano rischi particolari per le libertà dei soggetti interessati a differenza della notifica indiscriminata e generale all'autorità di controllo prevista dall'articolo 18, paragrafo 1, e dall'articolo 19 della direttiva 95/46/CE. Viene, inoltre, introdotto l'obbligo di notificazione e comunicazione delle violazioni di dati personali (articoli 31 e 32) e ne vengono chiarite le modalità.

Viene introdotta la figura obbligatoria del responsabile della protezione dei dati per l'intero settore pubblico e, nel settore privato, per le imprese con 250 o più dipendenti o allorquando le attività principali del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento consistano in trattamenti che richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati (articolo 35).

Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello europeo, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati garantito dai responsabili del trattamento e dagli incaricati del trattamento.

Il Capo V affronta e regola il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compreso il trasferimento successivo di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato (articolo 41). La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei paesi terzi, dei territori e settori di trattamento all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è garantito un livello di protezione adeguato. In mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione, i trasferimenti a paesi terzi sono subordinati ad adeguate garanzie, in particolare clausole tipo di protezione dei dati, norme vincolanti d'impresa e clausole contrattuali. Vengono poi precisate le deroghe per il trasferimento di dati (i trasferimenti di dati richiesti e necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, per esempio in casi di scambi internazionali di dati tra ammini-

strazioni fiscali o doganali oppure tra servizi competenti per la sicurezza sociale, articolo 44).

Il Capo VI è dedicato alle autorità di controllo indipendenti che gli Stati membri sono obbligati a istituire, come già previsto dalla direttiva 95/46/CE, incaricate di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento e di contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione. Vengono date disposizioni sull'istituzione e sulla nomina dei membri delle autorità. L'articolo 51 prevede che l'autorità di controllo abbia competenza nel territorio del suo Stato membro, come già previsto dalla direttiva 95/46/CE, ma viene introdotta la nuova competenza di autorità capofila nel caso di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento stabilito in più Stati membri, al fine di assicurare un'attuazione uniforme («sportello unico»). I tribunali, nell'esercizio della loro funzione giurisdizionale, sono esentati dal monitoraggio esercitato dall'autorità di controllo, ma non dall'applicazione delle norme sostanziali in materia di protezione dei dati. Vengono poi definite le funzioni e i poteri delle autorità. Viene ribadito l'obbligo di redigere relazioni annuali di attività, com'era già previsto dalla direttiva 95/46/CE.

Nel Capo VII si definiscono le norme esplicite con cui le autorità di controllo si trasmettono le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il regolamento in maniera coerente e cooperare efficacemente tra loro. Si specificano le conseguenze per la mancata esecuzione della richiesta di un'altra autorità di controllo. Si introduce, inoltre, un «meccanismo di coerenza» (articolo 57-61) volto ad assicurare l'uniformità di applicazione in relazione alle attività di trattamento dati che possono riguardare interessati in vari Stati membri.

Viene istituito il comitato europeo per la protezione dei dati (articolo 64), composto dal responsabile delle autorità di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati che sostituisce il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dalla direttiva 95/46/CE. La Commissione non è membro del comitato europeo per la protezione dei dati, ma ha il diritto di partecipare alle attività e designa un rappresentante.

Il Capo VIII riconosce a ciascuno il diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di controllo e specifica anche gli organismi, le organizzazioni o associazioni che possono presentare reclamo per conto dell'interessato o, in caso di violazione di dati personali, indipendentemente dal reclamo dell'interessato. Vengono poi regolati i ricorsi giurisdizionali contro il responsabile o l'incaricato del trattamento dei dati e contro l'autorità di controllo in modo da obbligare le autorità competenti a dare seguito a un reclamo in caso di mancata decisione nei tempi. Viene stabilito il diritto al risarcimento del danno causato dal responsabile del trattamento (articoli 73-77). Infine, gli Stati membri sono obbligati a definire le sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e di garantirne l'effettiva attuazione. Ciascuna autorità di controllo è obbligata a sanzionare gli illeciti amministrativi elencati, a comminare ammende entro un importo mas-

simo, tenendo debitamente conto delle circostanze di ogni singolo caso (articolo 79).

Il Capo IX è dedicato a specifiche situazioni di trattamento dei dati. Innanzitutto, gli Stati membri devono adottare esenzioni e deroghe alle disposizioni del regolamento ove necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'espressione. Inoltre, in aggiunta a quanto già prescritto per categorie particolari di dati, vanno garantite specifiche salvaguardie al trattamento di dati a fini sanitari (articolo 81) e nell'ambito dei rapporti di lavoro. Chiese e comunità religiose, alla luce dell'articolo 17 del TFUE, possono continuare ad applicare *corpus* completi di norme di protezione dei dati, purché conformi al regolamento (articolo 85).

Il Capo X è dedicato all'adozione di atti delegati e di esecuzione. Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, la proposta prevede (articolo 87) che sia conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE, al fine di definire, tra l'altro: i criteri e le condizioni relativi al consenso dei minori; il trattamento di categorie particolari di dati; i criteri e le condizioni per le richieste manifestamente eccessive e il contributo spese per l'esercizio dei diritti dell'interessato; i criteri e i requisiti applicabili all'informazione dell'interessato e al diritto di accesso; il diritto all'oblio e alla cancellazione; le misure basate sulla profilazione; i criteri e requisiti per i trasferimenti in presenza di norme vincolanti d'impresa; le deroghe al trasferimento; le sanzioni amministrative; il trattamento a fini sanitari; il trattamento nel contesto del rapporto di lavoro e il trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.

Il quadro relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati si completa – prosegue il relatore – con la proposta di direttiva in esame, concernente il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. La proposta è finalizzata a garantire un livello elevato e uniforme di protezione dei dati in questo settore, in modo da accrescere la fiducia reciproca tra le autorità di polizia e giudiziarie di diversi Stati membri e agevolare la libera circolazione dei dati e la cooperazione tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie.

Come noto, la direttiva è lo strumento migliore per garantire l'armonizzazione a livello dell'UE in tale settore e per offrire al tempo stesso la flessibilità necessaria agli Stati membri quando attuano i principi, le norme e le rispettive esenzioni a livello nazionale. In vista dell'obiettivo generale di armonizzare tali norme con la presente direttiva, la Commissione dovrà chiedere agli Stati membri di fornirle documenti esplicativi sui rapporti fra gli elementi della direttiva e le corrispondenti parti degli strumenti nazionali di attuazione affinché possa adempiere ai propri compiti controllando l'attuazione della presente direttiva.

Disposizioni specifiche per la protezione dei dati personali nei settori della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale sono contenute nella decisione quadro 2008/977/GAI, che la proposta in esame va ad abrogare. Tale decisione ha un campo di applicazione limitato al trattamento transfrontaliero dei dati e non alle attività di trattamento effettuate dalla polizia e dalle autorità giudiziarie a livello strettamente nazionale, creando difficoltà per le forze di polizia e le altre autorità competenti nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia per le quali può non essere sempre agevole stabilire il carattere puramente nazionale o transfrontaliero di un trattamento di dati o prevedere se i dati «nazionali» possano essere oggetto di un successivo scambio transfrontaliero. Inoltre, per sua natura e contenuto, la decisione quadro lascia un ampio margine di manovra alle legislazioni nazionali degli Stati membri nell'attuazione delle sue disposizioni e non conferisce competenze di esecuzione alla Commissione per garantire un approccio attuativo comune.

Nel dettaglio, al Capo I, vengono definiti l'oggetto della direttiva, gli obiettivi (tutelare il diritto alla protezione dei dati personali, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza pubblica, e garantire lo scambio dei dati personali tra le autorità competenti all'interno dell'Unione), il campo di applicazione (la direttiva non si applica al trattamento di dati nel corso di un'attività che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione).

Quanto ai principi, contenuti nel Capo II, gli articoli 5 e 6 prevedono che gli Stati membri dispongano che, nella misura del possibile, il responsabile del trattamento operi una chiara distinzione tra i dati personali di diverse categorie di interessati, quali: le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato; le persone condannate per un reato; le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato; i terzi coinvolti nel reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire informazioni su reati; le persone che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie. Inoltre, gli Stati membri devono provvedere affinché, nella misura del possibile, sia effettuata una distinzione tra diverse categorie di dati personali oggetto di trattamento in base al loro grado di esattezza e affidabilità e che i dati personali fondati su fatti siano differenziati da quelli fondati su valutazioni personali.

L'articolo 7 chiarisce che il trattamento è lecito quando è necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente in base al diritto nazionale, per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, per proteggere gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo o per prevenire un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica.

L'articolo 8 prevede che gli Stati membri vietino il trattamento di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche,

la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure il trattamento di dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale, tranne quando il trattamento è autorizzato da disposizioni di legge che prevedono garanzie adeguate, oppure il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, oppure il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.

Nel Capo III vengono affrontati i diritti dell'interessato: gli Stati membri devono disporre che il responsabile del trattamento fornisca all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma intelligibile. Sono previste deroghe all'obbligo di informazione, quando costituiscano misure necessarie e proporzionate in una società democratica per l'adempimento dei compiti delle autorità competenti. L'interessato ha il diritto di chiedere che l'autorità di controllo verifichi la liceità del trattamento e che venga informato quanto meno dell'avvenuto espletamento di tutte le verifiche necessarie e del loro esito riguardo alla liceità del trattamento in questione. L'interessato ha, inoltre, il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la rettifica di dati personali inesatti e la cancellazione di dati personali nel caso il trattamento non sia lecito. Il responsabile del trattamento provvede alla cancellazione oppure contrassegna i dati personali quando: l'interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche; quando i dati personali devono essere conservati a fini probatori; quando l'interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo. Nella proposta si parla di «contrassegnare», eliminando l'ambiguità del termine «bloccare» usato nell'articolo 4, paragrafo 4, comma 3, della decisione quadro 2008/977/GAI.

Al Capo IV vengono chiarite le politiche e le misure che il responsabile del trattamento deve adottare per garantire che il trattamento effettuato sia conforme a quanto prevede la proposta di direttiva. Vengono chiarite le responsabilità di eventuali figure che intervengono per conto del responsabile (incaricati, corresponsabili) e viene regolata la cooperazione con l'autorità di controllo nell'esercizio delle sue funzioni.

Quanto alla sicurezza dei dati, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono obbligati a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati personali da proteggere. Vengono poi elencate le misure da adottare da parte del responsabile del trattamento in caso di violazione dei dati personali (tempi e modalità della notifica all'autorità di controllo e all'interessato). Viene, inoltre, prevista la designazione di un responsabile della protezione dei dati da parte del responsabile del trattamento, e ne vengono definiti i compiti.

Il Capo V è dedicato al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. L'articolo 33 stabilisce i principi generali per il trasferimento di dati nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, compresi i trasferimenti successivi, e precisa

che i trasferimenti di dati verso i paesi terzi sono ammessi solo se necessari a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. L'articolo 34 stabilisce che i trasferimenti verso un paese terzo sono ammessi solo se la Commissione ha adottato una decisione di adeguatezza, conformemente a quanto previsto nella proposta di regolamento già esaminata, nei confronti di tale paese terzo, o se ciò avviene specificamente nell'ambito della cooperazione di polizia o giudiziaria in materia penale, o, in mancanza di tale decisione, se sono state poste in essere adeguate garanzie. Nelle more di una decisione di adeguatezza, la direttiva garantisce che i trasferimenti possano continuare sulla base di deroghe e in presenza di adeguate garanzie.

L'articolo 38 prevede espressamente lo sviluppo di meccanismi di cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali tra la Commissione e le autorità di controllo di paesi terzi, in particolare quelli che si ritiene offrano un adeguato livello di protezione.

Al Capo VI, l'articolo 39 obbliga gli Stati membri a istituire una o più autorità di controllo affinché possano contribuire alla coerente applicazione della direttiva in tutta l'Unione; tale autorità può essere la stessa prevista nella proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati. Tra le funzioni dell'autorità di controllo è compresa quella di ricevere ed esaminare i reclami o sensibilizzare il pubblico ai rischi, alle norme e misure di salvaguardia e ai diritti. Una particolare funzione dell'autorità di controllo consiste nell'esercitare il diritto di accesso per conto dell'interessato, qualora l'accesso diretto sia negato o limitato, e verificare la liceità del trattamento dei dati.

Nel Capo VII viene introdotto l'obbligo di assistenza reciproca tra le autorità di controllo e vengono chiariti i compiti del comitato europeo per la protezione dei dati previsto dalla proposta di regolamento in merito ai trattamenti rientranti nel campo di applicazione della proposta di direttiva in oggetto.

Il Capo VIII regola il diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di controllo di qualunque Stato membro e riprende quanto previsto nella proposta di regolamento.

Il relatore, quindi, si sofferma sulle specifiche implicazioni di bilancio della proposta, facendo notare che esse riguardano i compiti assegnati al garante europeo della protezione dei dati e richiedono una riprogrammazione della rubrica delle prospettive finanziarie.

Conformemente alla ripartizione dei compiti, adeguate risorse dovranno essere fornite alla Commissione e dal garante europeo della protezione dei dati. Per quanto riguarda la Commissione, le risorse necessarie sono già comprese nelle prospettive finanziarie per il periodo 2014-2020: la protezione dei dati è, infatti, uno degli obiettivi del programma Diritti e cittadinanza, che sosterrà anche alcune misure per realizzare il quadro normativo. Gli stanziamenti amministrativi, che comprendono il fabbisogno di personale, sono inclusi nel bilancio amministrativo della DG JUST.

Per quanto concerne il garante europeo della protezione dei dati, le risorse necessarie dovranno essere prese in considerazione nei rispettivi bilanci annuali che lo riguardano. Al fine di fornire le risorse necessarie per i nuovi compiti del comitato europeo per la protezione dei dati, le cui funzioni di segreteria saranno espletate dal garante europeo della protezione dei dati, sarà necessaria una riprogrammazione della rubrica 5 delle prospettive finanziarie 2014-2020.

Il relatore ricorda che, il 7 marzo 2012, il Garante europeo per la protezione dei dati ha sottolineato come la normativa proposta dalla Commissione non realizzi l'auspicato approccio globale al tema, anche a causa della diversità degli strumenti giuridici utilizzati. In particolare, pur condividendo la scelta dello strumento del regolamento per la normativa generale in materia di protezione dei dati, il Garante esprime alcune riserve in relazione: alle possibilità di restrizione dei principi e dei diritti di base; alle deroghe possibili nel quadro dei trasferimenti di dati ai paesi terzi; ai poteri, giudicati eccessivi, accordati alla Commissione europea nel meccanismo di coerenza; alle nuove eccezioni al principio di limitazione della finalità.

Per quanto riguarda la proposta di direttiva, il Garante europeo ritiene che le regole per la protezione dei dati in materia penale siano troppo deboli e abbassino il livello di protezione come definito nella proposta di regolamento generale. Egli esprime, in particolare, preoccupazione per: la mancanza di certezza giuridica per quanto riguarda l'utilizzazione ulteriore dei dati a carattere personale da parte delle autorità di polizia e giudiziarie; l'assenza di un obbligo generale per le autorità giudiziarie e di polizia di dimostrare la conformità con le esigenze di protezione dei dati; le condizioni insufficienti per il trasferimento verso paesi terzi; i poteri limitati delle autorità di controllo.

Il relatore fa presente, infine, che il Senato francese, in merito alla proposta di regolamento, ha adottato un parere motivato per violazione del principio di sussidiarietà. Tra le motivazioni è citata la norma relativa allo «sportello unico» (articolo 51) che priverebbe gli interessati della possibilità di rivolgersi all'autorità di controllo nazionale dello Stato membro in cui risiedono e produrrebbe situazioni estremamente complesse in ragione della asimmetria tra i ricorsi amministrativi presentati presso l'autorità di controllo straniera e i ricorsi giurisdizionali contro il responsabile del trattamento presentati presso il giudice nazionale. Inoltre, viene sottolineato che l'elevato numero di deleghe conferite alla Commissione europea (articolo 87) sembrerebbe andare al di là della natura stessa degli atti delegati come definita nell'articolo 290 TFUE. Il diritto all'oblio, ad esempio, dovrebbe essere regolato direttamente dal legislatore europeo. Gli oggetti di alcune deleghe potrebbero rientrare più correttamente nella competenza delle autorità di controllo nazionali o nei loro raggruppamenti a livello europeo.

Inoltre, il Bundesrat tedesco e il Parlamento svedese hanno annunciato che si esprimeranno sulla sussidiarietà con parere motivato, mentre

il Parlamento spagnolo, pur considerando le proposte in oggetto conformi, raccomanda che venga chiaramente definito il concetto di «sicurezza nazionale» per evitare qualsiasi ambiguità.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 11 aprile 2012

Plenaria
(1^a pomeridiana)

Presidenza del vicepresidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania
(Svolgimento e conclusione)

Mario PEPE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Mario CATANIA svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Isidoro GOTTARDO (*PdL*), Luciano PIZZETTI (*PD*) e Mario PEPE, *presidente*, nonché la senatrice Maria Teresa BERTUZZI (*PD*).

Il ministro Mario CATANIA fornisce ulteriori precisazioni.

Mario PEPE, *presidente*, ringrazia il ministro per il suo intervento, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14,55.

Plenaria**(2^a pomeridiana)**

Presidenza del vicepresidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

C. 5109 Governo, approvato dal Senato

Parere alla VI Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato, in data 27 marzo 2012. In ordine alle modifiche apportate dal Senato, segnala che l'articolo 3, comma 16-*bis*, prevede l'istituzione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, cui è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012. Rileva che l'individuazione delle regioni beneficiarie e i criteri e le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Riferisce che l'articolo 4, comma 1-*bis*, modificando l'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, stabilisce che sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Evidenzia che il comma 3 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il richiamato contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria versato dal comune afferisce esclusivamente agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Sottolinea che il comma 5 apporta modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in materia di anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria. Fa notare che la suddetta disposizione modifica il comma 8 del predetto articolo 13 stabilendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, sulla base dell'andamento del gettito deri-

vante dal pagamento della prima rata dell'imposta per i fabbricati rurali, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. Precisa che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali sono soggetti all'imposta limitatamente ad una specifica soglia di valore e con talune riduzioni. Osserva che il testo dispone che, per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria venga effettuato in misura pari al cinquanta per cento dell'importo e che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Rileva che il comma 5-bis prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) (i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica

Testo unificato C. 2744 e abb.

Parere alla XIII Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, riferisce che l'articolo 1 stabilisce che la proposta di legge è volta all'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, al fine di dare piena attuazione alla Convenzione sulla biodiversità e al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Ai sensi dell'articolo 2, evidenzia, il sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria è costituito dall'Anagrafe unica della biodiversità agraria; dalla

rete di conservazione e sicurezza; dai repertori regionali delle varietà e delle razze locali; dai registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone, le cui definizioni sono recate dall'articolo 3. Osserva che l'articolo 4 stabilisce che lo Stato e le regioni sostengono ed incentivano le azioni di tutela delle varietà e razze locali; il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le linee guida per la gestione coordinata ed integrata della biodiversità agraria su tutto il territorio nazionale. Precisa che l'articolo 5 definisce agricoltori custodi i coltivatori o gli allevatori che si impegnano nella conservazione *in situ* delle varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali, in coerenza con le linee guida e secondo le modalità definite dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano. Chiarisce che le regioni, ai sensi dell'articolo 6, istituiscono il repertorio regionale delle varietà e razze locali e definiscono le procedure in base alle quali sono valutate le relative richieste di iscrizione. L'articolo 7, fa notare, stabilisce che la tutela delle varietà e razze locali iscritte nel repertorio regionale è attuata mediante la conservazione *in situ*, nell'azienda agricola o *ex situ* nelle banche del germoplasma; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede al coordinamento della rete di conservazione e sicurezza. Rileva che l'articolo 8 prevede l'istituzione dell'Anagrafe unica della biodiversità agraria, le cui modalità di istituzione e di funzionamento sono definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Evidenzia che gli articoli 9 e 10 recano norme a tutela delle varietà e razze locali iscritte all'Anagrafe unica ed in materia di conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone, degli *habitat* e delle specie a rischio; l'articolo 11 modifica la legge quadro sulle aree protette mentre l'articolo 12 dispone che le regioni, anche al fine di evitare l'inquinamento genetico causato dal commercio di piante di provenienza non locale, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale. Si sofferma sull'articolo 13, che prevede che la biodiversità microbica è oggetto di tutela e valorizzazione secondo le modalità definite con decreto emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Rileva che gli articoli 14 e 15 prevedono il rapporto sullo stato della biodiversità agraria e la Conferenza nazionale sulla biodiversità agraria, mentre gli articoli 16 e 17 recano, rispettivamente, interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e norme volte a disciplinare il contrassegno su prodotti costituiti, contenenti o derivati da razze e varietà locali a rischio di estinzione. Rileva che l'articolo 18 prevede che al fine di sensibilizzare la popolazione e di sostenere le produzioni agrarie e alimentari il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome promuovono azioni positive per la tutela della biodiversità agraria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15,05.

ALLEGATO 1

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, in corso di esame presso la VI Commissione della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato in data 27 marzo 2012;

considerato che il provvedimento reca norme riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che rientra in ambiti di competenza esclusiva statale e valutate le modifiche apportate dal Senato alle disposizioni di cui all'articolo 4, che incidono su profili di interesse delle autonomie locali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 3, sia previsto che il contributo ivi richiamato dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze sia proporzionalmente ridotto in relazione alle maggiori entrate IMU;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, comma 16-*bis*, che l'individuazione delle regioni beneficiarie dal Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, nonché i criteri e le modalità di erogazione del predetto Fondo siano stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata e gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 4, con specifico riferimento al comma 4 che elimina, a decorrere dal 2012, la possibilità di sospendere il potere di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e regionali.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica (Testo unificato C. 2744 e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2744 ed abb., in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica;

rilevato che le materie «agricoltura» e «alimentazione» sono riconducibili alla competenza legislativa regionale, seppur gli interventi previsti risultano strettamente connessi ai profili relativi alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di potestà esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

considerato che la disciplina recata dal testo contempla, sotto il profilo applicativo, la partecipazione dei diversi livelli di governo del territorio interessati ed in particolare l' incisivo coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare nel testo che le disposizioni recate dall'articolato debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 11 aprile 2012

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Vincenzo DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente della provincia di Matera, Francesco Stella

(Svolgimento e conclusione)

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della provincia di Matera, Francesco Stella.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Gianpiero DE TONI (*IdV*), Magda NEGRI (*PD*), e Vincenzo DE LUCA, *presidente*.

Francesco STELLA, *presidente della provincia di Matera*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il presidente Stella per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Comitato diritto alla salute di Lavello

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti del Comitato diritto alla salute di Lavello.

Nicola ABBIUSO, *Comitato «Diritto alla Salute» di Lavello*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Gianpiero DE TONI (*IdV*), Magda NEGRI (*PD*), Vincenzo DE LUCA, *presidente*, e i deputati Maurizio GRASSANO (*PT*) e Alessandro BRATTI (*PD*).

Nicola ABBIUSO, *Comitato «Diritto alla Salute» di Lavello*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il dottor Abbioso per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15,15 alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 11 aprile 2012

Plenaria
156^a Seduta

Presidenza del Presidente
Ignazio MARINO

Interviene l'ex Assessore alle politiche della salute della Regione Puglia, senatore Alberto Tedesco.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dell'inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: audizione dell'ex Assessore alle politiche della salute della Regione Puglia, senatore Alberto Tedesco

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione in titolo.

Il senatore Alberto TEDESCO svolge un'ampia ed articolata relazione introduttiva. Si sofferma, in particolare, sulle esperienze maturate in qualità di *ex* assessore alle politiche della salute della Regione Puglia, con riferimento alle prassi inerenti alla nomina dei dirigenti sanitari e alla gestione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Espone, inoltre, il proprio punto di vista in ordine alle contestazioni a lui rivolte dalla magistratura pugliese e ai rapporti intercorsi con il Presidente della Giunta regionale.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori BIANCONI, COSENTINO, ASTORE, BIONDELLI e GRAMAZIO.

L'audito risponde partitamente ai quesiti testé formulati.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Alberto TEDESCO per la collaborazione e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ASTORE pone in rilievo l'opportunità che all'audizione odierna se ne possano aggiungere altre utili al completamento dell'istruttoria, tra le quali preannuncia di voler richiedere quella dell'ex presidente della Giunta regionale pugliese, onorevole Raffaele Fitto.

La senatrice POLI BORTONE fa presente che sarebbe opportuno audire nuovamente i vertici della Procura della Repubblica di Bari e della Procura regionale della Corte dei Conti.

Il PRESIDENTE assicura che di tali questioni sarà investito quanto prima l'Ufficio di Presidenza, alla presenza dei relatori del filone d'inchiesta sulla corruzione.

La seduta termina alle ore 16,10.